



**REGIONE ABRUZZO**

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

**DELIBERAZIONE  
DEL  
DIRETTORE GENERALE**

N. 436 DEL 30 MAR 2022

**DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**OGGETTO: ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DEDICATA A PAZIENTI AUTISTICI. DELIBERAZIONI DG N. 1392 DEL 29.12.2021 E N. 263 DEL 28.02.2022. APPROVAZIONE CONVENZIONI DIRETTE PER L'ANNUALITÀ 2022.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Thomas Schael, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 543 del giorno 11 settembre 2019 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto formulata dal Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Accordi Contrattuali con gli Erogatori Privati, datata 30/03/2022;

**DATO ATTO** dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della peretta Unità Operativa come acquisita in calce alla proposta medesima;

**ACQUISITI** i pareri espressi ed attestato in calce dal Direttore Amministrativo Aziendale dal Direttore Sanitario Aziendale

**DELIBERA**

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole \_\_\_\_\_ Il Direttore Amministrativo Aziendale  
(Giovanni Stroppa)

Parere favorevole \_\_\_\_\_ Il Direttore Sanitario Aziendale  
(Angelo Muraglia)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Thomas SCHAEL)

\_\_\_\_\_

## Proposta di deliberazione

per il

Direttore Generale

**OGGETTO: ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DEDICATA A PAZIENTI AUTISTICI. DELIBERAZIONI DG N. 1392 DEL 29.12.2021 E N. 263 DEL 28.02.2022. APPROVAZIONE CONVENZIONI DIRETTE PER L'ANNUALITÀ 2022.**

Il Direttore dell'Unità Operativa Gestione Accordi Contrattuali con gli Erogatori Privati, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

### VISTI:

- la Legge del 18 agosto 2015, n. 134 avente ad oggetto: *"Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie"*, che onera le Regioni a garantire il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico e ad adottare misure idonee al coordinamento degli interventi e dei servizi per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;
- il DPCM 12 gennaio 2017, avente ad oggetto: *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"* e, in particolare, l'art. 60 del citato provvedimento nella parte in cui stabilisce che: *"Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche"*;
- la Delibera di Giunta regionale Abruzzo n°437 del 08.08.2017, di approvazione della disciplina attuativa della L. 134/2015, come modificata ed integrata dalla Delibera di Giunta regionale n. 360 del 24 giugno 2019 avente ad oggetto "DPCM 12 gennaio 2017 Definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Recepimento ed attuazione dell'Intesa Rep. Atti n. 53/CU del 10 maggio 2018 – Piano Operativo regionale – Presa d'atto e approvazione del Documento tecnico *"Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico"*;

**EVIDENZIATO** che la Regione Abruzzo, con le richiamate deliberazioni, ha dettato indirizzi e obiettivi alle Aziende Sanitarie, sulla base delle più recenti evidenze della letteratura scientifica, che riguardano sia gli aspetti clinici sia quelli organizzativi dell'assistenza;





**CONSIDERATO** che, nelle more della attivazione del modello organizzativo delineato nelle linee di indirizzo regionali per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico nonché della piena operatività delle procedure di autorizzazione e di accreditamento previste dagli atti giuntali n. 437/2017 e n. 360/2019, questa Azienda nel corso del 2021 ha garantito gli interventi assistenziali nei diversi setting previsti dalla normativa regionale per un totale di n. **141** pazienti (adulti e bambini) con disturbi dello spettro autistico, in assenza di proprie strutture autorizzate né accreditate per i setting in discorso, mediante il ricorso in via eccezionale, ad apposite convenzioni dirette con Associazioni e Fondazioni riconosciute dalla Regione Abruzzo o strutture sanitarie deputate a svolgere, con comprovata esperienza, assistenza per i disturbi dello spettro autistico;

**PRECISATO** che gli erogatori convenzionati sono in possesso di competenze specifiche secondo la citata normativa (art.3 L.134/2015), ai sensi di quanto dettagliato nel verbale della seduta del 19 dicembre 2019 dal Comitato Tecnico Scientifico Regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico, istituito con Delibera n. 330/2018, con il quale è stato espresso, per tutte le regioni ivi richiamate, **"...parere favorevole alla possibilità da parte delle ASL abruzzesi, di stipulare in via eccezionale, apposite convenzioni o affidamenti di servizi, con Associazioni e Fondazioni riconosciute dalla Regione Abruzzo o strutture sanitarie deputate a svolgere, con comprovata esperienza, assistenza per i disturbi dello spettro autistico..."**, stabilendo che il possesso di tali competenze specifiche (art.3 L.134/2015) che si desumono in ordine di priorità dall'avere i seguenti requisiti:

- a) accreditati in almeno uno dei setting specifici per l'autismo previsti dalle linee guida regionali ex DGR 360/2019;
- b) autorizzati in almeno uno dei setting specifici per l'autismo previsti dalle linee guida regionali ex DGR 360/2019;
- c) erogatori nella Regione Abruzzo di prestazioni riabilitative per disturbo dello spettro autistico, nell'ambito di progetti specifici;
- d) erogatori di prestazioni riabilitative per disturbi dello spettro autistico con trattamenti resi fuori setting (ex art. 26), fino all'adozione delle linee guida regionali di cui alle DGR 437/2017 e DGR 360/2019 e ivi comprese le strutture assentite in fase di riconversione;

**VISTE** le deliberazioni n. 1392 del 29.12.2021 e n. 263 del 28/02/2022, con le quali questa Azienda ha ritenuto di dover tutelare i livelli di assistenza sul territorio di competenza aziendale prorogando fino al 31/03/2022 la scadenza delle vigenti convenzioni dirette sottoscritte per l'anno 2021 con gli erogatori privati in possesso di competenze specifiche (art.3 L.134/2015), al fine di garantire la continuità degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico di cui alla D.G.R. 360/2019, tramite utilizzo di fondi e risorse del bilancio corrente, alle condizioni meglio descritte nelle convenzioni stesse;

**PRESO ATTO** della nota del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo protocollo RA n. 0031582/22 del 27/01/2022 ad oggetto: **"Appropriatezza prestazioni disturbo dello spettro autistico: indicazioni"** che ha richiamato le procedure strutturate per la presa in carico e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, già previste nella DGR 360/2019, riconducibili a tre step nodali:



1. diagnosi e redazione del "progetto di vita" a cura dei Nuclei Territoriali per l'autismo (NTA) dei Servizi di Neuropsichiatria infantile
2. individuazione del grado di complessità riabilitativa e selezione dei setting appropriato (NTA/UVM)
3. definizione del livello di intensività dei trattamenti (NTA/UVM)

**RICHIAMATO** in particolare quanto specificato nella suddetta nota: *"In virtù del riassetto dell'offerta (autorizzazioni, accreditamenti, convenzioni aziendali) determinata dai provvedimenti sopra richiamati, le UUVVMM devono autorizzare i trattamenti per DSA privilegiando strutture autorizzate e accreditate per setting specifico, ferma restando l'evidenza documentale di margini di recupero riabilitativo. Le valutazioni delle UUVVMM devono essere coerenti con quanto elaborato dai Nuclei Territoriali per l'Autismo e in sede di autorizzazione o proroga deve essere sempre presente la sottoscrizione dello specialista neuropsichiatra infantile";*

**RILEVATO** che:

- in seguito all'affidamento dell'incarico di responsabile della U.O.S.D. Neuropsichiatria Infantile aziendale, anche alla luce delle indicazioni regionali, si sono svolti diversi incontri di lavoro tra tutti i soggetti preposti alla presa in carico e al trattamento dei disturbi dello spettro autistico (Dipartimento di Salute Mentale, neuropsichiatri infantili, componenti delle Unità di Valutazione Multidimensionale, UOC Valutazione Appropriata delle Prestazioni sanitarie, UOC GACEP), estesi anche agli erogati convenzionati;
- tali incontri hanno consentito di analizzare congiuntamente la domanda di assistenza effettivamente soddisfatta, pari a n. **175** pazienti al 28/02/2022, nonché gli ulteriori fabbisogni emersi dalle valutazioni delle Unità di Valutazione Multidimensionale (liste di attesa) e coordinare percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali uniformi con l'attività territoriale affidata in via eccezionale mediante Convenzioni dirette ai soggetti privati;
- risulta opportuno prevedere un monitoraggio a cadenza trimestrale delle attività in convenzione, da effettuarsi al 30/06/2022 e al 30/09/22, anche al fine di valutare eventuali revisioni dei budget in relazione all'andamento della domanda;

**EVIDENZIATO** che, allo stato, non possono dirsi concluse le procedure regionali di accreditamento e contrattualizzazione di strutture pubbliche e/o private eroganti prestazioni dedicate a pazienti autistici;

**RITENUTO**

- di dover tutelare i livelli di assistenza garantiti sul territorio di competenza aziendale, nell'ottica della continuità delle cure per l'utenza in carico, tramite utilizzo di fondi e risorse del bilancio corrente;
- di approvare pertanto gli schemi di accordo allegati al presente atto, da sottoscrivere con gli erogatori privati già convenzionati nell'annualità 2021 e prevedere una spesa riparametrata al numero dei pazienti attualmente in carico nei diversi setting (per un totale di n. 175 pazienti), come elencati nell'allegato A al presente provvedimento, dove sono riepilogati per ciascuna struttura i dati relativi agli utenti in carico al 28.02.2022, il budget assegnato per l'annualità 2022 e la spesa massima da autorizzare per il restante periodo aprile/dicembre 2022 (budget annuo assegnato al netto delle previsioni di spesa già approvate con le DDG n. 1392/2021 e n. 263/2022);

**Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696



**DATO ATTO CHE** i budget per l'annualità 2022 sono stati calcolati valorizzando le terapie già erogate alla corrispondente tariffa giornaliera di cui alla DGR 360/2019 e considerando, per il setting residenziale, un numero di giornate di degenza pari a 365 annue e, nel caso dei setting ambulatoriale e domiciliare, una media di tre sedute settimanali per 48 settimane annue;

**PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:**

*per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,*

- **di approvare** gli schemi di accordo per l'annualità 2022, allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con i seguenti erogatori privati in possesso di competenze specifiche (art.3 L.134/2015), al fine di garantire la continuità degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico di cui alla D.G.R. 360/2019, tramite utilizzo di fondi e risorse del bilancio corrente, alle condizioni meglio descritte nelle convenzioni stesse:

**Fondazione Il Cireneo (Nucleo Residenziale Autismo - Vasto)**

- BUDGET ANNUO 1.137.661,20
- previsione di spesa per il periodo 01/04/2022-31/12/2022– pari a € **853.245,90**

**Fondazione Il Cireneo (Ambulatorio Dedicato Autismo - Vasto)**

- BUDGET ANNUO 550.000,00
- previsione di spesa per il periodo 01/04/2022-31/12/2022– pari a € **447.750,00**

**Fondazione Oltre le Parole – (Assistenza domiciliare)**

- BUDGET ANNUO 365.000,00
- previsione di spesa per il periodo 01/04/2022-31/12/2022– pari a € **305.000,00**

**Fondazione Papa Paolo VI (Ambulatorio Dedicato Autismo Sant'Agostino - Chieti)**

- BUDGET ANNUO 235.000,00
- previsione di spesa per il periodo 01/04/2022-31/12/2022– pari a € **222.500,00**

**San Stef.ar. Abruzzo (Ambulatorio Dedicato Autismo di Lanciano, Vasto e Chieti)**

- BUDGET ANNUO 600.000,00
- previsione di spesa per il periodo 01/04/2022-31/12/2022– pari a € **495.906,00**

**Fondazione Piccola Opera Charitas (Nucleo Residenziale Autismo Villa Volpe - Giulianova)**

- BUDGET ANNUO 175.000,00
- previsione di spesa per il periodo 01/04/2022-31/12/2022– pari a € **110.714,29**

- **di riservarsi** con successivi provvedimenti all'esito del monitoraggio programmato al 30/06/2022 e al 30/09/22 l'eventuale revisione dei budget annui, per un adeguamento al fabbisogno da soddisfare (pazienti in lista d'attesa) nell'annualità 2022;




- **di stabilire** che, qualora giungessero a definizione le procedure regionali di accreditamento e relativa contrattualizzazione *ex art. 8 quinquies* del D.Lgv. n. 502/92 e s.m.i, le stesse si surrogheranno alle convenzioni, in modo automatico e senza necessità di alcun ulteriore provvedimento;
- **di stabilire** che del presente atto sia disposta la pubblicazione on-line del testo completo;
- **di notificare** copia del presente provvedimento alla UOC GACEP affinché proceda a tutti gli adempimenti conseguenti, correlati e successivi, nonché al DSM, alla UOSD Neuropsichiatria Infantile, al Componente della Commissione Permanente regionale per l'Autismo dott. Danilo Montinaro, alle UVM aziendali e alla UOC Affari Generali e Legali per la successiva pubblicazione nell'Albo Pretorio.
- **di conferire al presente atto immediata esecutività** stante la conclamata urgenza e necessità di garantire continuità alle attività assistenziali già poste in essere.

La presente proposta di deliberazione consta di n. 8 pagine e di n. 7 allegati.


L'Istruttore  
(Barbara PANTALEONE)

Data 30/03/2022


  
\_\_\_\_\_


Il Responsabile del Procedimento,  
Direttore dell'U.O.C. GACEP che attesta  
la legittimità e la regolarità dell'atto  
(Francesco BELLISARIO)

Data 30/03/2022

Firma   
\_\_\_\_\_



| SCHEDA CONTABILE DDG   |              |                              |                             |   |                               |                                    |
|--|--------------|------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| PRIMA PARTE ( a cura della UOC proponente)   |              |                              |                             |   |                               |                                    |
| Il costo/investimento di cui al presente atto è già previsto all'interno della programmazione approvata con Deliberazione n. 1272 del 30.11.2021 |              |                              |                             |   |                               |                                    |
| costo/investimento disposto col presente atto (iva inclusa)  | Aliquota IVA | conto di COGE di imputazione | conto di COGE di previsione | Importo eccedente la programmazione approvata | Codice fonte di finanziamento | Descrizione fonte di finanziamento |
| € 2.435.116,19   | esente       | 07.02.01.04.07               |                             | € 700.804,18                                  | 22.02.01.01                   | Contributi in conto esercizio      |
| Il Direttore della U.O. proponente                              |              |                              |                             |   |                               |                                    |
| Data 30/03/2022  |              |                              |                             |   |                               |                                    |

| SECONDA PARTE ( A CURA DELLA UO BILANCIO)   |              |                              |                             |   |                               |                                    |
|---|--------------|------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto TROVA capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. del bilancio <u>2022</u> (indicare anno), come da tabella che precede.   |              |                              |                             |   |                               |                                    |
| Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto NON TROVA capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. del bilancio _____ (indicare anno). Si riporta di seguito l'imputazione corretta qualora l'atto venisse comunque proposto e approvato. |              |                              |                             |   |                               |                                    |
| costo/investimento disposto col presente atto (iva inclusa)   | Aliquota IVA | conto di COGE di imputazione | conto di COGE di previsione | Importo eccedente la programmazione approvata | Codice fonte di finanziamento | Descrizione fonte di finanziamento |
| € 2.435.116,19  |              | 07.02.01.04.07               |                             | € 700.804,18                                  |                               |                                    |
| Il Dirigente della U.O.C. Contabilità e Bilancio    |              |                              |                             |   |                               |                                    |

Della suestesa deliberazione viene iniziata  
la pubblicazione il giorno


31 MAR 2022 con prot. n. 190643

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa  
per 15 giorni consecutivi ai sensi della  
L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà  
esecutiva a far data dal decimo  
giorno successivo alla pubblica-  
zione.

La suestesa deliberazione è stata  
dichiarata "immediatamente esegui-  
bile".

Il Funzionario preposto





CONVENZIONI DIRETTE AUTISMO

ALLEGATO A

| STRUTTURA                         | TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE   | PAZIENTI IN CARICO AL 28/02/2022 | BUDGET 2022    | SPESA APPROVATA CON DDG 1392/2021 E 263/2022 | PREVISIONE DI SPESA 01/04/2022-31/12/2022 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|--|---|
| FONDAZIONE IL CIRENEO             | RESIDENZIALE               | 13                               | € 1.137.661,20 | € 284.415,30                                 | € 853.245,90                              |
| FONDAZIONE IL CIRENEO             | AMBULATORIALE/DOMICILIAR E | 55                               | € 550.000,00   | € 102.250,00                                 | € 447.750,00                              |
| FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE        | DOMICILIARE                | 20                               | € 365.000,00   | € 60.000,00                                  | € 305.000,00                              |
| FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS | RESIDENZIALE               | 2                                | € 175.000,00   | € 64.285,71                                  | € 110.714,29                              |
| SAN STEFAR ABRUZZO                | AMBULATORIALE/DOMICILIAR E | 62                               | € 600.000,00   | € 104.094,00                                 | € 495.906,00                              |
| FONDAZIONE PAPA PAOLO VI          | AMBULATORIALE/DOMICILIAR E | 23                               | € 235.000,00   | € 12.500,00                                  | € 222.500,00                              |
|                                   |                            | 175                              | € 3.062.661,20 | € 627.545,01                                 | € 2.435.116,19                            |



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

### ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME AMBULATORIALE E DOMICILIARE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di aprile in Chieti, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 02,

#### TRA

L'Azienda Sanitaria Locale ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, (C.F. 02307130696), con sede legale in Chieti, alla Dei Vestini snc – in seguito indicata come “ASL” o “Azienda” – in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* Thomas SCHAEL, da una parte

#### E

La Fondazione Il Cireneo – Onlus per l'Autismo, con sede in Vasto (CH), alla Via Marco Polo, 61/6 (P.I. 02173310695 . C.F. 92020790694) – in seguito indicata come “Fondazione” o “Struttura” o “Erogatore”, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore* \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione il Cireneo;

#### PREMESSO che

- la Legge del 18 agosto 2015, n. 134 avente ad oggetto: *"Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie"* onera le Regioni a garantire il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico e ad adottare misure idonee al coordinamento degli interventi e dei servizi per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;
- il DPCM 12 gennaio 2017, avente ad oggetto: *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"* e, in particolare all'art. 60, stabilisce che: *"Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche"*;
- con le deliberazioni di Giunta regionale Abruzzo n°437 del 08.08.2017, di approvazione della disciplina attuativa della L. 134/2015 e n. 360 del 24 giugno 2019, la Regione Abruzzo ha dettato indirizzi e obiettivi alle Aziende Sanitarie, sulla base delle più recenti evidenze della letteratura scientifica, che riguardano sia gli aspetti clinici sia quelli organizzativi dell'assistenza, prevedendo l'adozione dei successivi atti regionali per le procedure di autorizzazione e accreditamento dei “nuovi setting” dedicati per l'autismo;
- il Comitato Tecnico Scientifico Regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico, istituito con Delibera n. 330/2018, nella seduta del 19 dicembre 2019 ha espresso, per tutte le regioni ivi richiamate, *"...parere favorevole alla possibilità da parte delle ASL abruzzesi, di stipulare in via eccezionale, apposite convenzioni o affidamenti di servizi, con Associazioni e Fondazioni riconosciute dalla Regione Abruzzo o strutture sanitarie deputate a svolgere, con comprovata esperienza, assistenza per i disturbi dello spettro autistico..."*, stabilendo che gli erogatori privati devono essere in possesso di competenze specifiche (art.3 L.134/2015);

## **DATO ATTO che**

- con deliberazione n. 601 del 30 luglio 2020, questa ASL si determinava, per tutte le ragioni ivi evidenziate, a stipulare una convenzione, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020) con la Fondazione “*Il Cireneo*” di Vasto, finalizzata ad erogare prestazioni di riabilitazione, in regime ambulatoriale, in favore di pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1200 del 30/12/2020, che quivi si intende integralmente riportata e trascritta volta a rinnovare la convenzione (di cui alla citata delibera n. 601/2020) dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al fine di continuare a garantire le prestazioni ambulatoriali in favore di pazienti autistici da parte della Fondazione il Cireneo di Vasto e attualmente in carico alla predetta struttura;
- con deliberazioni del Direttore Generale n. 1392 del 29/12/2021 e n. 263 del 28/02/2022 questa Azienda ha prorogato fino al 31/03/2022 la scadenza della convenzione alle stesse condizioni, riservandosi l’eventuale revisione dei budget annui per l’adeguamento al fabbisogno da soddisfare nell’annualità 2022 con successivo provvedimento;
- con DGR n.909 del 29.12.2021 la Regione Abruzzo ha rilasciato alla Fondazione Il Cireneo l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 6 comma 1-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per l’Ambulatorio dedicato per l’Autismo, ubicato in via San Rocco n. 210 a Vasto;
- per le finalità del presente contratto, l’Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45-46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà, di cui all’elenco Allegato A1 al presente contratto, con dichiarazione acquisita agli atti dei competenti Uffici aziendali;

**Per quanto sopra premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue:**

### **Art. 1 – OGGETTO**

1. Il presente contratto regola sotto il profilo sia giuridico che economico l’acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza in regime ambulatoriale/domiciliare dedicato per il trattamento e la riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico, in favore pazienti prevalentemente in età evolutiva.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
  - l’Erogatore privato si obbliga ad erogare le prestazioni di cui al presente contratto a favore utenti residenti nel territorio di competenza dell’ASL sottoscrittrice del presente accordo;
  - la A.S.L. sottoscrittrice del presente accordo si obbliga a remunerarle, previa verifica del rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente.
3. Le prestazioni sono erogate, nei limiti del budget annuo assegnato all’Erogatore di cui al successivo art. 3.

### **Art. 2 – DURATA**

1. Il presente accordo, nelle more della definizione delle procedure regionali di contrattualizzazione delle strutture sanitarie per l’autismo regola le prestazioni riabilitative in regime ambulatoriale e domiciliare rese dal 01/01/2022 al 31/12/2022, fatte espressamente salve proroghe per le successive annualità.
- 2.

3. Il presente accordo cesserà, senza necessità di preavviso, qualora nel corso del precitato periodo la Regione Abruzzo concluda, anche per le prestazioni di cui alla presente convenzione, le procedure di cui agli artt. 8 *quater* e 8 *quinquies* del D.Lgv. n. 502/92 e s.m.i..

**Art. 3 – VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI  
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore si impegna a garantire prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale e domiciliare dedicato per l'autismo in favore di pazienti, residenti nella provincia di Chieti, in ragione di uno specifico fabbisogno assistenziale certificato dalle competenti UUVVMM, per un importo massimo annuo di € **550.000,00**, da suddividersi in mensilità al fine di garantire la continuità assistenziale.
2. Il succitato tetto di spesa è da considerarsi invalicabile e sarà cura della Fondazione che lo stesso non venga eroso anticipatamente rispetto alla data del 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle prestazioni agli utenti in carico.
3. Sono considerate rese al di fuori del presente contratto e si dichiarano fin da ora non remunerabili nè esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti autorizzati e accreditati nonché in eccedenza al tetto di spesa annuo.
4. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite a favore di pazienti non residenti nel territorio di competenza della ASL sottoscrittrice del presente accordo.

**Art. 4 – LISTE DI ATTESA E VALUTAZIONE TRIMESTRALE  
ANDAMENTO DELLA SPESA**

1. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, la Fondazione dovrà mensilmente produrre alla UOC VAPS e alla UOC GACEP, l'elenco dei pazienti muniti di verbale UVM che risultino in lista di attesa per prestazioni ambulatoriali/domiciliari indicando nel predetto elenco la sequenza nominativa degli utenti, partendo dal paziente munito di verbale UVM più risalente nel tempo e fino all'ultimo utente autorizzato (anzianità di iscrizione in lista di attesa).
2. Alla data del 30 giugno 2022 e del 30 settembre 2022 la Direzione Generale della ASL, unitamente Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale, al Dirigente medico Responsabile della UOSD Neuropsichiatria Infantile, al Dirigente medico Responsabile della UOC VAPS ai Dirigenti Amministrativi delle UOC GACEP, Controllo di Gestione e Contabilità e Bilancio, dopo aver effettuato un monitoraggio sull'andamento dei costi derivanti, medio tempore, dalla presente convenzione, deciderà se autorizzare la presa in carico di ulteriori pazienti in lista di attesa eventualmente rideterminando il Budget annuale di cui all'art.3, valutata la sostenibilità degli ulteriori costi gravanti sul bilancio aziendale.

**Art.5 – CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Costituiscono norme di carattere generale, in materia di condizioni di erogabilità delle prestazioni e come tali trovano applicazione nell'ambito del presente rapporto negoziale:
  - la Legge 18 agosto 2015 n. 134;
  - il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  - le disposizioni contenute nel vigente Patto per la Salute;
  - il D.Lgs. n. 81/2008;
  - il D.Lgs. n. 81/2015 per quanto applicabile;
  - la Deliberazione di Giunta regionale Abruzzo n°437 del 08.08.2017.
  - la Deliberazione di Giunta regionale Abruzzo n°360 del 24.06.2019.
  - Verbale del Comitato Regionale per l'Autismo del 19 dicembre 2019
2. L'erogatore dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della ASL n. 02 per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura;

**ART. 6 – ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Nelle more della costituzione del Nucleo Territoriale per l'autismo previsto dall'articolo 4 della *Disciplina Attuativa* della Legge 134/2015 approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 437/2017, la pre-valutazione dei pazienti autistici avviene attraverso l'Unità Operativa Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile (per pazienti in età evolutiva 0-18 anni) ed il Dipartimento di Salute Mentale (per pazienti maggiori di 18 anni).
2. Una volta effettuata la pre-valutazione dell'utente, il Dipartimento di Salute mentale o l'Unità di Neuropsichiatria infantile provvederà a trasmettere la documentazione alla competente UVM per i successivi previsti adempimenti; ad ogni buon conto dovrà essere assicurata la stretta colleganza (in setting e minutaggio) tra quanto determinato in fase di pre-valutazione dai suddetti organismi e quanto poi stabilito nel Verbale UVM.
3. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del SSN a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal DM 17 marzo 2008 e ss.mm.ii., dal DM 350/1988 e dal DL 179 del 18.10.2012 convertito in L. 11.12.2012, n. 221, oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
4. L'accesso alle prestazioni sanitarie è subordinato all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione (UVM) competente per territorio ed è regolato dalle disposizioni di cui al Decreto Commissariale n. 107 del 30.12.2013, recante *"Attività e procedure di competenza del punto unico di accesso e della unità di valutazione multidimensionale — linee guida regionali , e s.m.i.*
5. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario, segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.

6. La Struttura è, inoltre, tenuta a rispettare gli adempimenti previsti dagli art. 13 e 14 del decreto commissariale 107/2013 del 20.12.2013 relativi alla presa in carico del paziente.

7. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia e, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, nonché secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che l'Erogatore si impegnerà a rispettare.

8. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del SSN non conformi alla richiamata normativa.

**Art. 7 – OBBLIGHI DELL'EROGATORE**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" -, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR) e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto al titolo V del Codice, rubricato: "Trattamento di dati personali in ambito sanitario" e dell'art. 9 del Regolamento UE. in materia di privacy:

- a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
- b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

1. L'Erogatore si obbliga a garantire, nel rispetto della richiamata normativa in materia di *privacy*, l'invio telematico alla ASL delle informazioni di seguito dettagliate:

- nominativo dell'utente, nazionalità, ASL di residenza dati anagrafici e fiscali;
- tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica e foglio clinico-terapeutico) relativa a ciascun paziente;
- tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente;
- comunicazione dell'ammissione del Paziente presso l'Erogatore, comprensiva di impegnativa della richiesta di prestazione da parte del medico prescrittore e dell'autorizzazione della UVM, entro 24 ore;
- comunicazione di dimissione e/o dimissioni temporanee (es. ricovero in ospedale) del paziente entro 24 ore;
- importo della tariffa corrispondente;
- copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO) a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell'art. 27, comma 1 *bis*, DL 90/2014 convertito nella L. 114/2014;

2. L'Erogatore si impegna a rispettare le previsioni di cui alla Legge n. 24/2017, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

3. Resta inteso che l'Erogatore si impegna ad adeguarsi ad eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipulazione della presente convenzione, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative.

**Art.8 – CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Durante la vigenza della presente convenzione le attività di monitoraggio, controllo e verifica delle prestazioni rese dalla Fondazione sono affidate alla UOC Valutazione Appropriatazza delle Prestazioni Sanitarie. A quest'ultima e all'unità operativa GACEP, in allegato alla fattura mensile, dovrà essere inviato l'elenco dei pazienti in carico in ciascun mese di riferimento, nel formato in uso per i flussi informativi.
2. La predetta UOC effettuerà bimestralmente un controllo ed un monitoraggio sistematico e costante dei trattamenti resi, avendo cura di accertare e validare, anche attraverso la verifica dei Piani Riabilitativi Individuali, che le prestazioni rese dalla Fondazione siano congruenti ed appropriate e garantiscano il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza nonché delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico, di cui alla D.G.R. 360/2019.
3. Per consentire le verifiche di cui al precedente comma 2, la struttura, entro la fine del bimestre successivo a quello di riferimento, dovrà tenere a disposizione della ASL, la documentazione sanitaria e amministrativa di ogni singolo ospite, redatta nell'ambito del PRI.
4. La UOC Valutazione Appropriatazza delle Prestazioni Sanitarie in esito ai controlli ad essa demandati dovrà redigere apposito verbale di accesso nel rispetto di quanto previsto dalla L.241/1990 e s.m.i., quantificando eventuali decurtazioni economiche in caso le verifiche denotino carenze nelle prestazioni rese, da inviare all'UOC Gacep per i successivi adempimenti.
5. L'Erogatore privato si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.

**Art. 9 – PERSONALE E REQUISITI DI COMPATIBILITÀ**

1. La Struttura si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia, per i requisiti minimi previsti dall'autorizzazione in suo possesso (scheda 5.11 bis del manuale di autorizzazione di cui alla DRGA n. 437/17) e della scheda denominata "Ambulatoriale Dedicato per l'Autismo" di cui alla DGR 437/2017 e s.m.i.
2. L'Erogatore garantisce l'impiego, anche per le attività di consulenza, di personale in possesso dei titoli abilitanti che non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 23.12.1996 n.662 e dell'art 53 comma 16 ter del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii..
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'Erogatore si impegna a comunicare alla ASL di pertinenza, apposito elenco della propria dotazione organica controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali successive variazioni e a provvedere con la stessa modalità ad eventuali aggiornamenti trimestrali. L'elenco di cui al paragrafo precedente deve essere comprensivo anche del personale operante con forme di contratto di lavoro flessibile e del personale operante in regime libero professionale per il quale l'Erogatore dovrà specificare, salvo gli ulteriori obblighi previsti in

materia dal D.Lgs. n.81/2015: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.

5. L'Erogatore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dall'Erogatore nell'elenco di cui al quarto comma del presente articolo.

#### **Art. 10 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONTROLLI SUL FATTURATO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO**

**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore si attiene alla normativa in materia di ordini elettronici, fatturazione elettronica ed alle disposizioni regionali in materia e trasmette alla ASL la fattura relativa alla integrale produzione del mese di riferimento, posta a carico del SSR, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente convenzione entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
2. Alla fattura deve essere allegata la rendicontazione relativa alle prestazioni erogate, oltre a quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di ordini e fatturazione elettronica.
3. La ASL effettua presso i competenti enti previdenziali i necessari controlli relativi al DURC e in ogni caso non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni di legge ed a quelle del presente articolo.
4. La ASL procede al pagamento della fattura ai sensi del DL 9/10/2002, n.231, così come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua emissione sulla base della produzione ad essa connessa, previo espletamento delle verifiche amministrative e dei controlli previsti dall'art. 8 della presente convenzione.
5. All'esito dei controlli, le eventuale decurtazioni, con indicazione delle prestazioni a cui si riferiscono, saranno fatte oggetto di richiesta di nota di credito. Questa dovrà essere emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta. La nota di credito verrà stornata dal pagamento immediatamente successivo alla data di ricezione della stessa.
6. E' fatta salva in favore della ASL la ripetizione delle somme che, sulla base dei ridetti controlli, risultino non dovute totalmente o in parte.

#### **Art. 11 – TARIFFE**

**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il *setting* assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UUVVMM competenti per territorio, avendo a riferimento la tariffa riportata nella scheda sinottica denominata "Ambulatorio dedicato per l'Autismo", di cui all'allegato 1 pagina 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 360 del 24 giugno 2019, pari ad euro 70,19 giornalieri per l'attività ambulatoriale e pari ad euro 63,36 per l'attività domiciliare o extramuraria individuale resa a ciascun paziente.
2. Le prestazioni dovranno essere erogate come disciplinato nella relativa scheda sinottica dei predetti setting e l'articolazione oraria e settimanale autorizzata dalla UVM.

#### **Art. 12 – CESSIONE DEI CREDITI**

**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'Erogatore ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL.



2. La cessione potrà essere accettata solo mediante espresso assenso in forma scritta della ASL ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.
3. In conseguenza di quanto sopra l'Erogatore si impegna a mantenere indenne la ASL da eventuali pregiudizi e da ogni tipo di richiesta dovesse pervenirle per eventuali cessioni già intervenute nel corso del corrente anno antecedentemente alla data di stipula del presente contratto nonché a quelle effettuate al di fuori delle modalità e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

**Art. 13 – INCEDIBILITÀ ACCORDO CONTRATTUALE**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. La Struttura non potrà cedere neppure in parte il presente contratto, nè potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

**Art. 14 – RISOLUZIONE ACCORDO CONTRATTUALE**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Fermi i rimedi previsti dall'accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile, eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un congruo termine per la rimozione delle stesse.
2. Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della ASL, ferma restando che la risoluzione non limita l'obbligo dell'Erogatore al risarcimento del danno derivante da inadempimento.
3. La sospensione o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento determina in ogni caso l'automatica sospensione e risoluzione degli effetti del presente accordo contrattuale.
4. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Erogatore si impegna a non accettare ulteriori pazienti e a garantire la massima collaborazione al fine del trasferimento dei pazienti già in carico. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario ad alcun titolo.

**Art. 15 -**  
**RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

1. L'Azienda USL provvede ad individuare il responsabile della esecuzione del presente accordo contrattuale, secondo il proprio assetto organizzativo interno e ne fornisce comunicazione all'erogatore privato.

**Art. 16 – CONTROVERSIE**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria, inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Chieti, ove ha sede legale la ASL n. 02 e non il Foro di Vasto, quale Foro alternativo, ove ha sede la Struttura.
2. Le parti si danno atto che, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo, non vi sono controversie pendenti e, ove ci fossero, l'Erogatore vi rinuncerà nel caso in cui il corrispettivo sia stato regolarmente pagato all'avente diritto.

**Art. 17– CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale, l'Erogatore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto medesimo, nonché quello di ogni altro atto allo stesso collegato o presupposto.

**Art. 18 – NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo contrattuale, trovano applicazione – in quanto compatibili ed applicabili – le disposizioni del codice civile, le disposizioni europee e nazionali in materia di appalti e concessioni di servizi, le norme finanziarie contabili e fiscali di carattere nazionale ad oggi vigenti e le ulteriori disposizioni regionali.

**Art. 19 – REGISTRAZIONE**

Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione, in caso d'uso ai sensi dell'art . 5 comma 2 del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, a cura della parte che ne abbia interesse.

**Art.20 – ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del presente accordo contrattuale presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.
2. L'Erogatore elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
\_\_\_\_\_
3. La ASL 2 – Lanciano-Vasto-Chieti elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [direzione.generale@pec.asl2abruzzo.it](mailto:direzione.generale@pec.asl2abruzzo.it)

*Letto, confermato e sottoscritto.*

Chieti, li \_\_\_\_\_

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

FONDAZIONE IL CIRENEO ONLUS PER  
L'AUTISMO

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONI FINALI ED APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Le parti dichiarano espressamente e concordemente che tutte le pattuizioni cui al presente accordo contrattuale, sono state oggetto di trattative intercorse tra le stesse.

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.. dichiarano, inoltre, di approvare espressamente i seguenti articoli:

- Art. 3 - VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI
- Art. 5 - CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI
- Art.6 - ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- Art. 7 - OBBLIGHI DELL'EROGATORE
- Art. 8 - CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI
- Art.10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE
- Art. 11 – TARIFFE
- Art. 12 - CESSIONE DEI CREDITI
- Art. 13 - INCEDIBILITÀ ACCORDO CONTRATTUALE
- Art. 14 - RISOLUZIONE ACCORDO CONTRATTUALE
- Art. 16 – CONTROVERSIE
- Art. 17 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Chieti, li \_\_\_\_\_

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

FONDAZIONE IL CIRENEO ONLUS PER  
L'AUTISMO

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO A1**

**DICHIARAZIONI DA PRESENTARE AI FINI DEL CONTRATTO**

La Fondazione Il Cireneo – Onlus per l'Autismo, con sede in Vasto (CH), alla Via Marco Polo, 61/6 (P.I. 02173310695 . C.F. 92020790694), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore* Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ), il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione il Cireneo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

DICHIARA

1. di essere iscritto al R.E.A., al n. \_\_\_\_\_
2. che i dati anagrafici dei soggetti di tutti i soggetti che hanno la rappresentanza legale della Erogatore, sono i seguenti: .....
3. che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia, Del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio DI Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione;
4. che è in regola con gli obblighi di cui all'art. 9 L.12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'art. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, (ove applicabile);
5. ai sensi dell'art. 4, comma 7 L. n. 412/1991, che:
  - a. che i soci persona fisica che, in ultima istanza, possieda le quote o le azioni, della società, sono i seguenti .....
  - b. i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione, sono i seguenti.....
6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che nessun procedimento relativo è avviato nei suoi confronti ;
7. di aver / non aver presentato domanda di concordato preventivo;
8. che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, D.Lgs., n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) in capo al/ai soggetto/i che ha/hanno la rappresentanza legale dell'Erogatore;
9. che i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – deve essere eventualmente acquisita l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/20 sono i seguenti:.....
10. che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors ), questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti appartenenti alla Amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autoritativi ( nella forma di prescrizione e controllo) o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto e che non abbiano, all'interno dell'azienda committente, familiari esercitanti i medesimi poteri.



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

### ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di aprile in Chieti, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 02,

#### TRA

L'Azienda Sanitaria Locale ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, (C.F. 02307130696), con sede legale in Chieti, alla Dei Vestini snc – in seguito indicata come “ASL” o “Azienda” – in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* Thomas SCHAEEL, da una parte

#### E

La Fondazione Il Cireneo – Onlus per l'Autismo, con sede in Vasto (CH), alla Via Marco Polo, 61/6 (P.I. 02173310695 . C.F. 92020790694) – in seguito indicata come “Fondazione” o “Struttura” o “Erogatore”, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore* \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione il Cireneo;

#### PREMESSO che

- la Legge del 18 agosto 2015, n. 134 avente ad oggetto: *"Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie"* onera le Regioni a garantire il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico e ad adottare misure idonee al coordinamento degli interventi e dei servizi per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;
- il DPCM 12 gennaio 2017, avente ad oggetto: *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"* e, in particolare all'art. 60, stabilisce che: *"Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche"*;
- con le deliberazioni di Giunta regionale Abruzzo n°437 del 08.08.2017, di approvazione della disciplina attuativa della L. 134/2015 e n. 360 del 24 giugno 2019, la Regione Abruzzo ha dettato indirizzi e obiettivi alle Aziende Sanitarie, sulla base delle più recenti evidenze della letteratura scientifica, che riguardano sia gli aspetti clinici sia quelli organizzativi dell'assistenza, prevedendo l'adozione dei successivi atti regionali per le procedure di autorizzazione e accreditamento dei “nuovi setting” dedicati per l'autismo;
- il Comitato Tecnico Scientifico Regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico, istituito con Delibera n. 330/2018, nella seduta del 19 dicembre 2019 ha espresso, per tutte le regioni ivi richiamate, *"...parere favorevole alla possibilità da parte delle ASL abruzzesi, di stipulare in via eccezionale, apposite convenzioni o affidamenti di servizi, con Associazioni e Fondazioni riconosciute dalla Regione Abruzzo o strutture sanitarie deputate a svolgere, con comprovata esperienza, assistenza per i disturbi dello spettro autistico..."*, stabilendo che gli erogatori privati devono essere in possesso di competenze specifiche (art.3 L.134/2015);

## **DATO ATTO che**

- con le deliberazioni n. 373 del 20.12.2019 e n. 600 del 30 luglio 2020, questa ASL si determinava, per tutte le ragioni ivi evidenziate, a stipulare una convenzione, per l'annualità 2020 con la Fondazione "Il Cireneo" di Vasto, finalizzata ad erogare prestazioni di riabilitazione, in regime residenziale, in favore di n.13 pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1198 del 30/12/2020, che quivi si intende integralmente riportata e trascritta volta a rinnovare la convenzione (di cui alla citata delibera n. 600/2020) dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al fine di continuare a garantire le prestazioni residenziali in favore di pazienti autistici da parte della Fondazione il Cireneo di Vasto e attualmente in carico alla predetta struttura;
- con deliberazioni del Direttore Generale n. 1392 del 29/12/2021 e n. 263 del 28/02/2022 questa Azienda ha prorogato fino al 31/03/2022 la scadenza della convenzione alle stesse condizioni, riservandosi l'eventuale revisione dei budget annui per l'adeguamento al fabbisogno da soddisfare nell'annualità 2022 con successivo provvedimento;
- con DGR n.909 del 29.12.2021 la Regione Abruzzo ha rilasciato alla Fondazione Il Cireneo l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 6 comma 1-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per il Nucleo Residenziale dedicato per l'Autismo, ubicato in via San Rocco n. 210 a Vasto;
- per le finalità del presente contratto, l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45-46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà, di cui all'elenco Allegato A1 al presente contratto, con dichiarazione acquisita agli atti dei competenti Uffici aziendali;

**Per quanto sopra premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue:**

### **Art. 1 – OGGETTO**

1. Il presente contratto regola sotto il profilo sia giuridico che economico l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza in regime residenziale dedicato per il trattamento e la riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico, in favore pazienti prevalentemente in età adulta.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
  - l'Erogatore privato si obbliga ad erogare le prestazioni di cui al presente contratto a favore utenti residenti nel territorio di competenza dell'ASL sottoscrittrice del presente accordo;
  - la A.S.L. sottoscrittrice del presente accordo si obbliga a remunerarle, previa verifica del rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente.
3. Le prestazioni sono erogate, nei limiti del budget annuo assegnato all'Erogatore di cui al successivo art. 3.

### **Art. 2 – DURATA**

1. Il presente accordo, nelle more della definizione delle procedure regionali di contrattualizzazione delle strutture sanitarie per l'autismo regola le prestazioni riabilitative in regime residenziale rese dal 01/01/2022 al 31/12/2022, fatte espressamente salve proroghe per le successive annualità.

2. Il presente accordo cesserà, senza necessità di preavviso, qualora nel corso del precitato periodo la Regione Abruzzo concluda, anche per le prestazioni di cui alla presente convenzione, le procedure di cui agli artt. 8 *quater* e 8 *quinquies* del D.Lgv. n. 502/92 e s.m.i..

**Art. 3 – VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore si impegna a garantire prestazioni sanitarie in regime residenziale dedicato per l'autismo in favore di pazienti, residenti nella provincia di Chieti, in ragione di uno specifico fabbisogno assistenziale certificato dalle competenti UUVVMM, per un importo massimo annuo di € 1.137.661,00, da suddividersi in mensilità al fine di garantire la continuità assistenziale.
2. Il succitato tetto di spesa è da considerarsi invalicabile e sarà cura della Fondazione che lo stesso non venga eroso anticipatamente rispetto alla data del 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle prestazioni agli utenti in carico.
3. Sono considerate rese al di fuori del presente contratto e si dichiarano fin da ora non remunerabili nè esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti autorizzati e accreditati nonché in eccedenza al tetto di spesa annuo.
4. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite a favore di pazienti non residenti nel territorio di competenza della ASL sottoscrittrice del presente accordo.

**Art.4 – CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Costituiscono norme di carattere generale, in materia di condizioni di erogabilità delle prestazioni e come tali trovano applicazione nell'ambito del presente rapporto negoziale:
  - la Legge 18 agosto 2015 n. 134;
  - il D.P.C.M 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  - le disposizioni contenute nel vigente Patto per la Salute;
  - il D.Lgs. n. 81/2008;
  - il D.Lgs. n. 81/2015 per quanto applicabile;
  - la Deliberazione di Giunta regionale Abruzzo n°437 del 08.08.2017.
  - la Deliberazione di Giunta regionale Abruzzo n°360 del 24.06.2019.
  - Verbale del Comitato Regionale per l'Autismo del 19 dicembre 2019
2. L'erogatore dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della ASL n. 02 per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura;

**ART. 5 – ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Nelle more della costituzione del Nucleo Territoriale per l'autismo previsto dall'articolo 4 della *Disciplina Attuativa* della Legge 134/2015 approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 437/2017, la pre-valutazione dei pazienti autistici avviene attraverso l'Unità Operativa Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile (per pazienti in età evolutiva 0-18 anni) ed il Dipartimento di Salute Mentale (per pazienti maggiori di 18 anni).
2. Una volta effettuata la pre-valutazione dell'utente, il Dipartimento di Salute mentale o l'Unità di Neuropsichiatria infantile provvederà a trasmettere la documentazione alla competente UVM per i successivi previsti adempimenti; ad ogni buon conto dovrà essere assicurata la stretta colleganza (in setting e minutaggio) tra quanto determinato in fase di pre-valutazione dai suddetti organismi e quanto poi stabilito nel Verbale UVM.
3. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del SSN a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal DM 17 marzo 2008 e ss.mm.ii., dal DM 350/1988 e dal DL 179 del 18.10.2012 convertito in L. 11.12.2012, n. 221, oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
4. L'accesso alle prestazioni sanitarie è subordinato all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione (UVM) competente per territorio ed è regolato dalle disposizioni di cui al Decreto Commissariale n. 107 del 30.12.2013, recante *"Attività e procedure di competenza del punto unico di accesso e della unità di valutazione multidimensionale – linee guida regionali*, e s.m.i.
5. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario, segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.
6. La Struttura è, inoltre, tenuta a rispettare gli adempimenti previsti dagli art. 13 e 14 del decreto commissariale 107/2013 del 20.12.2013 relativi alla presa in carico del paziente.
7. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia e, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, nonché secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che l'Erogatore si impegnerà a rispettare.
8. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del SSN non conformi alla richiamata normativa.



**Art. 6 – OBBLIGHI DELL'EROGATORE**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" -, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR) e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto al titolo V del Codice, rubricato: "Trattamento di dati personali in ambito sanitario" e dell'art. 9 del Regolamento UE. in materia di privacy:
  - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
  - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.
  
1. L'Erogatore si obbliga a garantire, nel rispetto della richiamata normativa in materia di *privacy*, l'invio telematico alla ASL delle informazioni di seguito dettagliate:
  - nominativo dell'utente, nazionalità, ASL di residenza dati anagrafici e fiscali;
  - tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica e foglio clinico-terapeutico) relativa a ciascun paziente;
  - tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente;
  - comunicazione dell'ammissione del Paziente presso l'Erogatore, comprensiva di impegnativa della richiesta di prestazione da parte del medico prescrittore e dell'autorizzazione della UVM, entro 24 ore;
  - comunicazione di dimissione e/o dimissioni temporanee (es. ricovero in ospedale) del paziente entro 24 ore;
  - importo della tariffa corrispondente;
  - copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO) a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell'art. 27, comma 1 *bis*, DL 90/2014 convertito nella L. 114/2014;
  
2. L'Erogatore si impegna a rispettare le previsioni di cui alla Legge n. 24/2017, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
  
3. Resta inteso che l'Erogatore si impegna ad adeguarsi ad eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipulazione della presente convenzione, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative.

**Art. 7 – CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Durante la vigenza della presente convenzione le attività di monitoraggio, controllo e verifica delle prestazioni rese dalla Fondazione sono affidate alla UOC Valutazione Appropriatazza delle Prestazioni Sanitarie. A quest'ultima e all'unità operativa GACEP, in allegato alla fattura mensile, dovrà essere inviato l'elenco dei pazienti in carico in ciascun mese di riferimento, nel formato in uso per i flussi informativi.
  
2. La predetta UOC effettuerà bimestralmente un controllo ed un monitoraggio sistematico e costante dei trattamenti resi, avendo cura di accertare e validare, anche attraverso la verifica dei Piani Riabilitativi Individuali, che le prestazioni rese dalla Fondazione siano congruenti ed appropriate e garantiscano il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza nonché delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico, di cui alla D.G.R. 360/2019.
  
3. Per consentire le verifiche di cui al precedente comma 2, la struttura, entro la fine del bimestre successivo a quello di riferimento, dovrà tenere a disposizione della ASL, la documentazione sanitaria e

amministrativa di ogni singolo ospite, redatta nell'ambito del PRI.

4. La UOC Valutazione Appropriattezza delle Prestazioni Sanitarie in esito ai controlli ad essa demandati dovrà redigere apposito verbale di accesso nel rispetto di quanto previsto dalla L.241/1990 e smi, quantificando eventuali decurtazioni economiche in caso le verifiche denotino carenze nelle prestazioni rese, da inviare all'UOC Gacep per i successivi adempimenti.
5. L'Erogatore privato si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.

#### **Art. 8 – PERSONALE E REQUISITI DI COMPATIBILITÀ**

1. La Struttura si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia, per i requisiti minimi previsti dalla scheda 4.1.6 bis del manuale di autorizzazione di cui alla DRGA n. 437/17 e DGR 360/2019, denominata "Nuclei Residenziali dedicati per l'Autismo in età adulta".
2. L'Erogatore garantisce l'impiego, anche per le attività di consulenza, di personale in possesso dei titoli abilitanti che non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 23.12.1996 n.662 e dell'art 53 comma 16 ter del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii..
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'Erogatore si impegna a comunicare alla ASL di pertinenza, apposito elenco della propria dotazione organica controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali successive variazioni e a provvedere con la stessa modalità ad eventuali aggiornamenti trimestrali. L'elenco di cui al paragrafo precedente deve essere comprensivo anche del personale operante con forme di contratto di lavoro flessibile e del personale operante in regime libero professionale per il quale l'Erogatore dovrà specificare, salvo gli ulteriori obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n.81/2015: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. L'Erogatore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dall'Erogatore nell'elenco di cui al quarto comma del presente articolo.

#### **Art. 9 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONTROLLI SUL FATTURATO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore si attiene alla normativa in materia di ordini elettronici, fatturazione elettronica ed alle disposizioni regionali in materia e trasmette alla ASL la fattura relativa alla integrale produzione del mese di riferimento, posta a carico del SSR, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente convenzione entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
2. Alla fattura deve essere allegata la rendicontazione relativa alle prestazioni erogate, oltre a quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di ordini e fatturazione elettronica.
3. La ASL effettua presso i competenti enti previdenziali i necessari controlli relativi al DURC e in ogni caso non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni di legge ed a quelle del presente articolo.

4. La ASL procede al pagamento della fattura ai sensi del DL 9/10/2002, n.231, così come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua emissione sulla base della produzione ad essa connessa, previo espletamento delle verifiche amministrative e dei controlli previsti dall'art. 8 della presente convenzione.
5. All'esito dei controlli, le eventuale decurtazioni, con indicazione delle prestazioni a cui si riferiscono, saranno fatte oggetto di richiesta di nota di credito. Questa dovrà essere emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta. La nota di credito verrà stornata dal pagamento immediatamente successivo alla data di ricezione della stessa.
6. E' fatta salva in favore della ASL la ripetizione delle somme che, sulla base dei ridetti controlli, risultino non dovute totalmente o in parte.

#### **Art. 10 – TARIFFE**

##### **(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il *setting* assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UUVVMM competenti per territorio, avendo a riferimento la tariffa riportata nella scheda sinottica denominata "Nuclei residenziali dedicati per l'Autismo", di cui all'allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 360 del 24 giugno 2019, pari ad euro 239,76 giornalieri.
2. Le prestazioni dovranno essere erogate come disciplinato nella relativa scheda sinottica dei predetti setting e l'articolazione oraria e settimanale autorizzata dalla UVM.
3. L'importo di cui al comma 1 non comprende eventuali trattamenti assistenziali e farmacologici per patologie non direttamente correlate al disturbo dello spettro autistico, da prescrivere a cura del medico curante del paziente.
4. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale, al fine di conservare il posto letto al paziente, all'Erogatore verrà corrisposto il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero.

#### **Art. 11 – CESSIONE DEI CREDITI**

##### **(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'Erogatore ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL.
2. La cessione potrà essere accettata solo mediante espresso assenso in forma scritta della ASL ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.
3. In conseguenza di quanto sopra l'Erogatore si impegna a mantenere indenne la ASL da eventuali pregiudizi e da ogni tipo di richiesta dovesse pervenirle per eventuali cessioni già intervenute nel corso del corrente anno antecedentemente alla data di stipula del presente contratto nonché a quelle effettuate al di fuori delle modalità e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

#### **Art. 12 – INCEDIBILITÀ ACCORDO CONTRATTUALE**

##### **(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. La Struttura non potrà cedere neppure in parte il presente contratto, nè potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

**Art. 13 – RISOLUZIONE ACCORDO CONTRATTUALE**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Fermi i rimedi previsti dall'accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile, eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un congruo termine per la rimozione delle stesse.
2. Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della ASL, ferma restando che la risoluzione non limita l'obbligo dell'Erogatore al risarcimento del danno derivante da inadempimento.
3. La sospensione o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento determina in ogni caso l'automatica sospensione e risoluzione degli effetti del presente accordo contrattuale.
4. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Erogatore si impegna a non accettare ulteriori pazienti e a garantire la massima collaborazione al fine del trasferimento dei pazienti già in carico. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario ad alcun titolo.

**Art. 14 -**  
**RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

1. L'Azienda USL provvede ad individuare il responsabile della esecuzione del presente accordo contrattuale, secondo il proprio assetto organizzativo interno e ne fornisce comunicazione all'erogatore privato.

**Art. 15 – CONTROVERSIE**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria, inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Chieti, ove ha sede legale la ASL n. 02 e non il Foro di Vasto, quale Foro alternativo, ove ha sede la Struttura.
2. Le parti si danno atto che, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo, non vi sono controversie pendenti e, ove ci fossero, l'Erogatore vi rinuncerà nel caso in cui il corrispettivo sia stato regolarmente pagato all'avente diritto.

**Art. 16 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale, l'Erogatore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto medesimo, nonché quello di ogni altro atto allo stesso collegato o presupposto.

**Art. 17 – NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo contrattuale, trovano applicazione – in quanto compatibili ed applicabili – le disposizioni del codice civile, le disposizioni europee e nazionali in materia di appalti e concessioni di servizi, le norme finanziarie contabili e fiscali di carattere nazionale ad oggi vigenti e le ulteriori disposizioni regionali.

## Art. 18 – REGISTRAZIONE

Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione, in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, a cura della parte che ne abbia interesse.

## Art. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del presente accordo contrattuale presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.
2. L'Erogatore elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
\_\_\_\_\_
3. La ASL 2 – Lanciano-Vasto-Chieti elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [direzione.generale@pec.asl2abruzzo.it](mailto:direzione.generale@pec.asl2abruzzo.it)

*Letto, confermato e sottoscritto.*

Chieti, li \_\_\_\_\_

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

FONDAZIONE IL CIRENEO ONLUS PER  
L'AUTISMO

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONI FINALI ED APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Le parti dichiarano espressamente e concordemente che tutte le pattuizioni cui al presente accordo contrattuale, sono state oggetto di trattative intercorse tra le stesse.

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.. dichiarano, inoltre, di approvare espressamente i seguenti articoli:

- Art. 3 - VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI
- Art. 4 - CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI
- Art.5 - ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- Art. 6 - OBBLIGHI DELL'EROGATORE
- Art. 7 - CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI
- Art.9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE
- Art. 10 – TARIFFE
- Art. 11 - CESSIONE DEI CREDITI
- Art. 12 - INCEDIBILITÀ ACCORDO CONTRATTUALE
- Art. 13 - RISOLUZIONE ACCORDO CONTRATTUALE
- Art. 15 – CONTROVERSIE
- Art. 16 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Chieti, li \_\_\_\_\_

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

FONDAZIONE IL CIRENEO ONLUS PER  
L'AUTISMO

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO A1**

**DICHIARAZIONI DA PRESENTARE AI FINI DEL CONTRATTO**

La Fondazione Il Cireneo – Onlus per l'Autismo, con sede in Vasto (CH), alla Via Marco Polo, 61/6 (P.I. 02173310695 . C.F. 92020790694), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore* Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ), il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione il Cireneo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

**DICHIARA**

1. di essere iscritto al R.E.A., al n. \_\_\_\_\_
2. che i dati anagrafici dei soggetti di tutti i soggetti che hanno la rappresentanza legale della Erogatore, sono i seguenti: .....
3. che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia, Del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio DI Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione;
4. che è in regola con gli obblighi di cui all'art. 9 L.12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'art. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, (ove applicabile);
5. ai sensi dell'art. 4, comma 7 L. n. 412/1991, che:
  - a. che i soci persona fisica che, in ultima istanza, possieda le quote o le azioni, della società, sono i seguenti .....
  - b. i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione, sono i seguenti.....
6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che nessun procedimento relativo è avviato nei suoi confronti ;
7. di aver / non aver presentato domanda di concordato preventivo;
8. che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, D.Lgs., n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) in capo al/ai soggetto/i che ha/hanno la rappresentanza legale dell'Erogatore;
9. che i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – deve essere eventualmente acquisita l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/20 sono i seguenti:.....
10. che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors ), questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti appartenenti alla Amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autoritativi ( nella forma di prescrizione e controllo) o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto e che non abbiano, all'interno dell'azienda committente, familiari esercitanti i medesimi poteri.



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

### **ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME AMBULATORIALE E DOMICILIARE PER L'ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di aprile in Chieti, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 02,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, Via dei Vestini snc, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.02307130696, P.I.02307130696;

E

La Fondazione Oltre Le Parole onlus, C.F. 91136310686, con sede legale in Pescara, alla Via D'Avalos, 66, in seguito indicata come "Fondazione" o "Struttura" o "Erogatore", in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Oltre Le Parole, organizzazione di utilità sociale senza scopo di lucro ai sensi del d.lgs. n. 460/97;

#### **PREMESSO che**

- la Legge del 18 agosto 2015, n. 134 avente ad oggetto: "*Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie*" onera le Regioni a garantire il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico e ad adottare misure idonee al coordinamento degli interventi e dei servizi per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;
- il DPCM 12 gennaio 2017, avente ad oggetto: "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*" e, in particolare all'art. 60, stabilisce che: "*Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche*";
- con le deliberazioni di Giunta regionale Abruzzo n°437 del 08.08.2017, di approvazione della disciplina attuativa della L. 134/2015 e n. 360 del 24 giugno 2019, la Regione Abruzzo ha dettato indirizzi e obiettivi alle Aziende Sanitarie, sulla base delle più recenti evidenze della letteratura scientifica, che riguardano sia gli aspetti clinici sia quelli organizzativi dell'assistenza, prevedendo l'adozione dei successivi atti regionali per le procedure di autorizzazione e accreditamento dei "nuovi setting" dedicati per l'autismo;
- il Comitato Tecnico Scientifico Regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico, istituito con Delibera n. 330/2018, nella seduta del 19 dicembre 2019 ha espresso, per tutte le regioni ivi richiamate, "*...parere favorevole alla possibilità da parte delle ASL abruzzesi, di stipulare in via eccezionale, apposite convenzioni o affidamenti di servizi, con Associazioni e Fondazioni riconosciute dalla Regione Abruzzo o strutture sanitarie deputate a svolgere, con comprovata esperienza, assistenza per i disturbi dello spettro autistico...*", stabilendo che gli erogatori privati devono essere in possesso di competenze specifiche (art.3 L.134/2015);





## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

### DATO ATTO che

- con delibera del Direttore Generale n. 250 del 9/03/2011 è stato adottato, nell'ambito del piano attuativo della "La non autosufficienza" – linea 2 ADI – il progetto dell'Associazione ALBA ONLUS, rivolto all'assistenza domiciliare intensiva di bambini autistici con metodica ABA, che prevede un percorso riabilitativo attraverso la terapia domiciliare ed intervento scolastico, inserito nella più ampia programmazione del Progetto Obiettivo di rilevanza nazionale ex art. 1 – commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/1996;
- con delibera del Direttore Generale n. 2034 del 28/12/2012 è stata approvata la prosecuzione del Progetto ALBA, nell'ambito del Progetto Regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell'autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell'ambito dell'assistenza previsto nella Casa della salute. Progetto attuativo del PSN co-finanziato ai sensi della Legge n. 296 del 7/12/2006 e Legge n. 294/2007 di cui alla delibera GRA n. 659/2012, e del progetto aziendale di cui alla nota prot. n. 41899U12-CH del 19/07/2012;
- con le deliberazioni del Direttore Generale n. 663 del 26 maggio 2014, n. 497 del 16 ottobre 2015, n. 1206 del 18 ottobre 2016, n. 140 del 17 febbraio 2017 e n. 786 del 30 giugno 2017 sono state disposte ulteriori proroghe del Progetto Regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell'autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell'ambito dell'assistenza previsto dalla Casa della Salute, senza soluzione di continuità a tutto il 31 dicembre 2017;
- con deliberazione n.755 del 21/06/2018, n.1553 del 28/12/2018, n. 370 del 20/12/2019, n. 519 del 29/06/2020 e n. 599 del 30/07/2020 è stata garantita la prosecuzione rispettivamente per gli anni 2018, 2019 e per l'anno 2020 dell'intervento di assistenza domiciliare con metodica ABA, tramite utilizzo di fondi e risorse del bilancio aziendale, a favore di 19 bambini in carico alla Associazione Alba onlus;
- con nota datata 10/12/2020, l'Associazione ALBA onlus si è impegnata a garantire per l'anno 2021 la prosecuzione dell'intervento di assistenza domiciliare con metodica ABA a favore dei 19 bambini e ragazzi attualmente in carico e ha chiesto di rinnovare il rapporto in essere con la Fondazione Oltre le Parole onlus, avente sede legale nel Comune di Pescara in via F.F. D'Avalos n. 66, CF 91136310686, soggetto costituito appositamente in continuità e contiguità con l'Associazione ALBA onlus per intraprendere il percorso volto all'accreditamento nel rispetto della normativa regionale vigente ex L.R. n.32/2007 e s.m.i.;
- con DGR n.66 del 14.02.2022 la Regione Abruzzo ha rilasciato alla Fondazione Oltre Le Parole l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 6 comma 1-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per l'Ambulatorio dedicato per l'Autismo "Casa dei sogni – Chieti", ubicato in via Domenico Spezioli n. 33 a Chieti;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1199 del 30/12/2020 questa Azienda USL, in accoglimento a quanto stabilito con i richiamati indirizzi regionali, ha inteso garantire, nelle more della piena operatività delle procedure di autorizzazione e accreditamento previste dagli atti giuntali n. 437/2017 e 360/2017, tramite utilizzo di fondi e risorse del bilancio corrente, la prosecuzione per l'annualità 2021 dell'intervento di assistenza domiciliare con metodica ABA VB a favore dei bambini già in carico alla Associazione Abruzzese Liberi Bambini dall'Autismo con l'ABA onlus (A.L.B.A), in forza del Progetto Regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell'autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell'ambito dell'assistenza previsto nella Casa della salute, nonché l'eventuale scorrimento della lista d'attesa, mediante un rapporto convenzionale con il soggetto giuridico Fondazione Oltre le parole onlus, costituito appositamente in continuità e contiguità con l'Associazione



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

ALBA onlus per intraprendere il percorso volto all'accreditamento nel rispetto della normativa regionale vigente ex L.R. n.32/2007 e s.m.i.;

- con deliberazioni del Direttore Generale n. 1392 del 29/12/2021 e n. 263 del 28/02/2022 questa Azienda ha prorogato fino al 31/03/2022 la scadenza della convenzione alle stesse condizioni, riservandosi l'eventuale revisione dei budget annui per l'adeguamento al fabbisogno da soddisfare nell'annualità 2022 con successivo provvedimento;
- per le finalità del presente contratto, l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45-46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà, di cui all'elenco Allegato A1 al presente contratto, con dichiarazione acquisita agli atti dei competenti Uffici aziendali;

**Per quanto sopra premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue:**

### **Articolo 1 - OGGETTO**

1. Il presente contratto regola sotto il profilo sia giuridico che economico l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza in regime ambulatoriale/domiciliare dedicato per il trattamento e la riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico, in favore pazienti prevalentemente in età evolutiva.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
  - l'Erogatore privato si obbliga ad erogare le prestazioni di cui al presente contratto a favore utenti residenti nel territorio di competenza dell'ASL sottoscrittrice del presente accordo;
  - la A.S.L. sottoscrittrice del presente accordo si obbliga a remunerarle, previa verifica del rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente.
3. Le prestazioni sono erogate, nei limiti del budget annuo assegnato all'Erogatore di cui al successivo art. 3.

### **Art. 2 – DURATA**

1. Il presente accordo, nelle more della definizione delle procedure regionali di contrattualizzazione delle strutture sanitarie per l'autismo regola le prestazioni riabilitative in regime ambulatoriale e domiciliare rese dal 01/01/2022 al 31/12/2022, fatte espressamente salve proroghe per le successive annualità.
2. Il presente accordo cesserà, senza necessità di preavviso, qualora nel corso del precitato periodo la Regione Abruzzo concluda, anche per le prestazioni di cui alla presente convenzione, le procedure di cui agli artt. 8 *quater* e 8 *quinquies* del D.Lgv. n. 502/92 e s.m.i..



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

### **Art. 3 – VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore si impegna a garantire prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale e domiciliare dedicato per l'autismo in favore di pazienti residenti nella provincia di Chieti, in ragione di uno specifico fabbisogno assistenziale certificato dalle competenti UUVVMM, per un importo massimo annuo di € 365.000,00, da suddividersi in mensilità al fine di garantire la continuità assistenziale.
2. Il succitato tetto di spesa è da considerarsi invalicabile e sarà cura della Fondazione che lo stesso non venga eroso anticipatamente rispetto alla data del 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle prestazioni agli utenti in carico.
3. Sono considerate rese al di fuori del presente contratto e si dichiarano fin da ora non remunerabili nè esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti autorizzati e accreditati nonché in eccedenza al tetto di spesa annuo.
4. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite a favore di pazienti non residenti nel territorio di competenza della ASL sottoscrittrice del presente accordo.

### **Art. 4 – LISTE DI ATTESA E VALUTAZIONE TRIMESTRALE ANDAMENTO DELLA SPESA**

1. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, la Fondazione dovrà mensilmente produrre alla UOC VAPS e alla UOC GACEP, l'elenco dei pazienti muniti di verbale UVM che risultino in lista di attesa per prestazioni ambulatoriali/domiciliari indicando nel predetto elenco la sequenza nominativa degli utenti, partendo dal paziente munito di verbale UVM più risalente nel tempo e fino all'ultimo utente autorizzato (anzianità di iscrizione in lista di attesa).
2. Alla data del 30 giugno 2022 e del 30 settembre 2022 la Direzione Generale della ASL, unitamente Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale, al Dirigente medico Responsabile della UOSD Neuropsichiatria Infantile, al Dirigente medico Responsabile della UOC VAPS ai Dirigenti Amministrativi delle UOC GACEP, Controllo di Gestione e Contabilità e Bilancio, dopo aver effettuato un monitoraggio sull'andamento dei costi derivanti, medio tempore, dalla presente convenzione, deciderà se autorizzare la presa in carico di ulteriori pazienti in lista di attesa eventualmente rideterminando il Budget annuale di cui all'art.3, valutata la sostenibilità degli ulteriori costi gravanti sul bilancio aziendale.



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

### **Art. 5 – CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Costituiscono norme di carattere generale, in materia di condizioni di erogabilità delle prestazioni e come tali trovano applicazione nell'ambito del presente rapporto negoziale:
  - la Legge 18 agosto 2015 n. 134;
  - il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  - le disposizioni contenute nel vigente Patto per la Salute;
  - il D.Lgs. n. 81/2008;
  - il D.Lgs. n. 81/2015 per quanto applicabile;
  - la Deliberazione di Giunta regionale Abruzzo n°437 del 08.08.2017.
  - la Deliberazione di Giunta regionale Abruzzo n°360 del 24.06.2019.
  - Verbale del Comitato Regionale per l'Autismo del 19 dicembre 2019
  
2. L'erogatore dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della ASL n. 02 per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura;

### **ART. 6 – ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Nelle more della costituzione del Nucleo Territoriale per l'autismo previsto dall'articolo 4 della Disciplina Attuativa della Legge 134/2015 approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 437/2017, la pre-valutazione dei pazienti autistici avviene attraverso l'Unità Operativa Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile (per pazienti in età evolutiva 0-18 anni) ed il Dipartimento di Salute Mentale (per pazienti maggiori di 18 anni).
  
2. Una volta effettuata la pre-valutazione dell'utente, il Dipartimento di Salute mentale o l'Unità di Neuropsichiatria infantile provvederà a trasmettere la documentazione alla competente UVM per i successivi previsti adempimenti; ad ogni buon conto dovrà essere assicurata la stretta colleganza (in setting e minutaggio) tra quanto determinato in fase di pre-valutazione dai suddetti organismi e quanto poi stabilito nel Verbale UVM.
  
3. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del SSN a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal DM 17 marzo 2008 e ss.mm.ii., dal DM 350/1988 e dal DL 179 del 18.10.2012 convertito in L. 11.12.2012, n. 221, oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
  
4. L'accesso alle prestazioni sanitarie è subordinato all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione (UVM) competente per territorio ed è regolato dalle disposizioni di cui al Decreto Commissariale n.



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

107 del 30.12.2013, recante "*Attività e procedure di competenza del punto unico di accesso e della unità di valutazione multidimensionale – linee guida regionali*" e s.m.i.

5. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario, segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.

6. La Struttura è, inoltre, tenuta a rispettare gli adempimenti previsti dagli art. 13 e 14 del decreto commissariale 107/2013 del 20.12.2013 relativi alla presa in carico del paziente.

7. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia e, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, nonché secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che l'Erogatore si impegnerà a rispettare.

8. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del SSN non conformi alla richiamata normativa.

### **Art.7–OBBLIGHI DELL'EROGATORE**

#### **(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" -, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR) e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto al titolo V del Codice, rubricato: "Trattamento di dati personali in ambito sanitario" e dell'art. 9 del Regolamento UE. in materia di privacy:
  - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
  - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.
2. L'Erogatore si obbliga a garantire, nel rispetto della richiamata normativa in materia di privacy, l'invio telematico alla ASL delle informazioni di seguito dettagliate:
  - nominativo dell'utente, nazionalità, ASL di residenza dati anagrafici e fiscali;
  - tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica e foglio clinico-terapeutico) relativa a ciascun paziente;
  - tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente;
  - comunicazione dell'ammissione del Paziente presso l'Erogatore, comprensiva di impegnativa della richiesta di prestazione da parte del medico prescrittore e dell'autorizzazione della UVM, entro 24 ore;
  - comunicazione di dimissione e/o dimissioni temporanee (es. ricovero in ospedale) del paziente entro 24 ore;



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

- importo della tariffa corrispondente;
  - copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO) a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell'art. 27, comma 1 bis, DL 90/2014 convertito nella L. 114/2014;
3. L'Erogatore si impegna a rispettare le previsioni di cui alla Legge n. 24/2017, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
  4. Resta inteso che l'Erogatore si impegna ad adeguarsi ad eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipulazione della presente convenzione, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative.

### **Art.8–CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Durante la vigenza della presente convenzione le attività di monitoraggio, controllo e verifica delle prestazioni rese dal Consorzio sono affidate alla UOC Valutazione Appropriatazza delle Prestazioni Sanitarie. A quest'ultima e all'unità operativa GACEP, in allegato alla fattura mensile, dovrà essere inviato l'elenco dei pazienti in carico nel mese di riferimento nel formato in uso per i flussi informativi.
2. La predetta UOC effettuerà bimestralmente un controllo ed un monitoraggio sistematico e costante dei trattamenti resi, avendo cura di accertare e validare, anche attraverso la verifica dei Piani Riabilitativi Individuali, che le prestazioni rese dalla Fondazione siano congruenti ed appropriate e garantiscano il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza nonché delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico, di cui alla D.G.R. 360/2019.
3. Per consentire le verifiche di cui al precedente comma 2, la struttura, entro la fine del bimestre successivo a quello di riferimento, dovrà tenere a disposizione della ASL, la documentazione sanitaria e amministrativa di ogni singolo ospite, redatta nell'ambito del PRI.
4. La UOC Valutazione Appropriatazza delle Prestazioni Sanitarie in esito ai controlli ad essa demandati dovrà redigere apposito verbale di accesso nel rispetto di quanto previsto dalla L.241/1990 e s.m.i., quantificando eventuali decurtazioni economiche in caso le verifiche denotino carenze nelle prestazioni rese, da inviare all'UOC Gacep per i successivi adempimenti.
5. L'Erogatore privato si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.

### **Art. 9- PERSONALE DELL'EROGATORE E REQUISITI DI COMPATIBILITÀ**

1. L'Erogatore si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia, per i requisiti minimi previsti dall'autorizzazione in suo possesso (scheda 5.11 bis del manuale di autorizzazione di cui alla DRGA n. 437/17) e della scheda denominata "Ambulatoriale Dedicato per l'Autismo" di cui alla DGR 437/2017 e DGR 360/2019.

2. L'Erogatore garantisce l'impiego, anche per le attività di consulenza, di personale in possesso dei titoli abilitanti che non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 23.12.1996 n.662 e dell'art 53 comma 16 ter del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii..
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'Erogatore si impegna a comunicare alla ASL di pertinenza, apposito elenco della propria dotazione organica controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali successive variazioni e a provvedere con la stessa modalità ad eventuali aggiornamenti trimestrali. L'elenco di cui al paragrafo precedente deve essere comprensivo anche del personale operante con forme di contratto di lavoro flessibile e del personale operante in regime libero professionale per il quale l'Erogatore dovrà specificare, salvo gli ulteriori obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n.81/2015: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. L'Erogatore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dall'Erogatore nell'elenco di cui al quarto comma del presente articolo.

### **Art. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore si attiene alla normativa in materia di ordini elettronici, fatturazione elettronica ed alle disposizioni regionali in materia e trasmette alla ASL la fattura relativa alla integrale produzione del mese di riferimento, posta a carico del SSR, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente convenzione entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
2. Alla fattura deve essere allegata la rendicontazione relativa alle prestazioni erogate, oltre a quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di ordini e fatturazione elettronica.
3. La ASL effettua presso i competenti enti previdenziali i necessari controlli relativi al DURC e in ogni caso non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni di legge ed a quelle del presente articolo.
4. La ASL procede al pagamento della fattura ai sensi del DL 9/10/2002, n.231, così come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua emissione sulla base della produzione ad essa connessa, previo espletamento delle verifiche amministrative e dei controlli previsti dall'art. 8 della presente convenzione.



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

5. All'esito dei controlli, le eventuale decurtazioni, con indicazione delle prestazioni a cui si riferiscono, saranno fatte oggetto di richiesta di nota di credito. Questa dovrà essere emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta. La nota di credito verrà stornata dal pagamento immediatamente successivo alla data di ricezione della stessa.
6. E' fatta salva in favore della ASL la ripetizione delle somme che, sulla base dei ridetti controlli, risultino non dovute totalmente o in parte.

### **Art. 11 – TARIFFE**

**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UUVVMM competenti per territorio, avendo a riferimento la tariffa riportata nella scheda sinottica denominata "Ambulatorio dedicato per l'Autismo", di cui all'allegato 1 pagina 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 360 del 24 giugno 2019, pari ad euro 70,19 giornalieri per l'attività ambulatoriale e pari ad euro 63,36 per l'attività domiciliare o extramuraria individuale resa a ciascun paziente.
2. Le prestazioni dovranno essere erogate come disciplinato nella relativa scheda sinottica dei predetti setting e l'articolazione oraria e settimanale autorizzata dalla UVM.
3. Per i pazienti già in carico alla Fondazione e fino alla rivalutazione da parte della UVM, si concorda che le tariffe restano cristallizzate a quelle già approvate con la precedente convenzione scaduta al 31.12.2021.

### **Art. 12 – CESSIONE DEI CREDITI**

**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo contrattuale all'ASL.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta ricezione – avvenuta a seguito di raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale e attestata dalla acquisizione del relativo atto di notifica al protocollo – da parte della Azienda USL e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi del presente accordo contrattuale.
3. L'accettazione espressa da parte della Azienda USL di cui al secondo comma è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale. Analoga modalità di comunicazione è prevista per il diniego espresso.
4. L'Azienda USL può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente accordo contrattuale.
5. Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi al presente accordo contrattuale.





## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

6. In conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne l'Azienda USL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

7. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne l'Azienda USL per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo.

### **Art. 13 – INCEDIBILITÀ ACCORDO CONTRATTUALE**

**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. La Struttura non potrà cedere neppure in parte il presente contratto, nè potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

### **Art. 14 – RISOLUZIONE ACCORDO CONTRATTUALE**

**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Fermi i rimedi previsti dall'accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile, eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un congruo termine per la rimozione delle stesse.

2. Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della ASL, ferma restando che la risoluzione non limita l'obbligo dell'Erogatore al risarcimento del danno derivante da inadempimento.

3. La sospensione o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento determina in ogni caso l'automatica sospensione e risoluzione degli effetti del presente accordo contrattuale.

4. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Erogatore si impegna a non accettare ulteriori pazienti e a garantire la massima collaborazione al fine del trasferimento dei pazienti già in carico. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario ad alcun titolo.

### **Art. 15**

#### **RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

1. L'Azienda USL provvede ad individuare il responsabile della esecuzione del presente accordo contrattuale, secondo il proprio assetto organizzativo interno e ne fornisce comunicazione all'erogatore privato.



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

### **Art. 16– CONTROVERSIE**

**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria, inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Chieti, ove ha sede legale la ASL n. 02 e non il Foro di Vasto, quale Foro alternativo, ove ha sede la Struttura.

2. Le parti si danno atto che, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo, non vi sono controversie pendenti e, ove ci fossero, l'Erogatore vi rinuncerà nel caso in cui il corrispettivo sia stato regolarmente pagato all'avente diritto.

### **Art. 17– CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale, l'Erogatore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto medesimo, nonché quello di ogni altro atto allo stesso collegato o presupposto.

### **Art. 18 – NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo contrattuale, trovano applicazione – in quanto compatibili ed applicabili – le disposizioni del codice civile, le disposizioni europee e nazionali in materia di appalti e concessioni di servizi, le norme finanziarie contabili e fiscali di carattere nazionale ad oggi vigenti e le ulteriori disposizioni regionali.

### **Art. 19 – REGISTRAZIONE**

Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione, in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, a cura della parte che ne abbia interesse.

### **Art.20 – ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del presente accordo contrattuale presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

2. L'Erogatore elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
\_\_\_\_\_
3. La ASL 2 – Lanciano-Vasto-Chieti elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
[direzione.generale@pec.asl2abruzzo.it](mailto:direzione.generale@pec.asl2abruzzo.it)

*Letto, confermato e sottoscritto.*

Chieti, li \_\_\_\_\_

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

### DICHIARAZIONI FINALI ED APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Le parti dichiarano espressamente e concordemente che tutte le pattuizioni cui al presente accordo contrattuale, sono state oggetto di trattative intercorse tra le stesse.

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.. dichiarano, inoltre, di approvare espressamente i seguenti articoli:

- Art. 3 - VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI
- Art. 5 - CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI
- Art.6 - ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- Art. 7 - OBBLIGHI DELL'EROGATORE
- Art. 8 - CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI
- Art.10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE
- Art. 11 – TARIFFE
- Art. 12 - CESSIONE DEI CREDITI
- Art. 13 - INCEDIBILITÀ ACCORDO CONTRATTUALE
- Art. 14 - RISOLUZIONE ACCORDO CONTRATTUALE
- Art. 16 – CONTROVERSIE
- Art. 17 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Chieti, li \_\_\_\_\_

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

ALLEGATO A1

### DICHIARAZIONI DA PRESENTARE AI FINI DEL CONTRATTO

La Fondazione Oltre Le Parole onlus, C.F. 91136310686, con sede legale in Pescara, alla Via D'Avalos, 66, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

#### DICHIARA

1. di essere iscritto al R.E.A., al n. \_\_\_\_\_
2. che i dati anagrafici dei soggetti di tutti i soggetti che hanno la rappresentanza legale della Erogatore, sono i seguenti: .....
3. che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia, Del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio DI Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione;
4. che è in regola con gli obblighi di cui all'art. 9 L.12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'art. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, (ove applicabile);
5. ai sensi dell'art. 4, comma 7 L. n. 412/1991, che:
  - a. che i soci persona fisica che, in ultima istanza, possiede le quote o le azioni, della società, sono i seguenti .....
  - b. i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione, sono i seguenti.....
6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che nessun procedimento relativo è avviato nei suoi confronti ;
7. di aver / non aver presentato domanda di concordato preventivo;
8. che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, D.Lgs., n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) in capo al/ai soggetto/i che ha/hanno la rappresentanza legale dell'Erogatore;
9. che i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – deve essere eventualmente acquisita l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/20 sono i seguenti:.....
10. che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors ), questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti appartenenti alla Amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autoritativi ( nella forma di prescrizione e controllo) o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto e che non abbiano, all'interno dell'azienda committente, familiari esercenti i medesimi poteri.



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

### ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME AMBULATORIALE E DOMICILIARE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di aprile in Chieti, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 02,

#### TRA

L'Azienda Sanitaria Locale ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, (C.F. 02307130696), con sede legale in Chieti, alla Dei Vestini snc – in seguito indicata come “ASL” o “Azienda” – in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* Thomas SCHAEEL, da una parte

#### E

La Fondazione Papa Paolo Sesto, con sede in Pescara, in P.zza Santo Spirito n. 5 (P.I. 01127170684) – in seguito indicata come “Fondazione” o “Struttura” o “Erogatore”, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione;

#### PREMESSO che

- la Legge del 18 agosto 2015, n. 134 avente ad oggetto: *"Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie"* onera le Regioni a garantire il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico e ad adottare misure idonee al coordinamento degli interventi e dei servizi per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;
- il DPCM 12 gennaio 2017, avente ad oggetto: *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"* e, in particolare all'art. 60, stabilisce che: *"Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche"*;
- con le deliberazioni di Giunta regionale Abruzzo n°437 del 08.08.2017, di approvazione della disciplina attuativa della L. 134/2015 e n. 360 del 24 giugno 2019, la Regione Abruzzo ha dettato indirizzi e obiettivi alle Aziende Sanitarie, sulla base delle più recenti evidenze della letteratura scientifica, che riguardano sia gli aspetti clinici sia quelli organizzativi dell'assistenza, prevedendo l'adozione dei successivi atti regionali per le procedure di autorizzazione e accreditamento dei “nuovi setting” dedicati per l'autismo;
- il Comitato Tecnico Scientifico Regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico, istituito con Delibera n. 330/2018, nella seduta del 19 dicembre 2019 ha espresso, per tutte le regioni ivi richiamate, *"...parere favorevole alla possibilità da parte delle ASL abruzzesi, di stipulare in via eccezionale, apposite convenzioni o affidamenti di servizi, con Associazioni e Fondazioni riconosciute dalla Regione Abruzzo o strutture sanitarie deputate a svolgere, con comprovata esperienza, assistenza per i disturbi dello spettro autistico..."*, stabilendo che gli erogatori privati devono essere in possesso di competenze specifiche (art.3 L.134/2015);

## **DATO ATTO che**

- con deliberazione n. 633 datata 11/06/2021 questa Azienda USL si determinava, per tutte le ragioni ivi evidenziate, a stipulare una convenzione dal 15 giugno al 31 dicembre 2021 con la Fondazione Paolo VI, finalizzata ad erogare prestazioni di riabilitazione, in regime ambulatoriale dedicato per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico presso la sede di Chieti della stessa;
- con deliberazioni del Direttore Generale n. 1392 del 29/12/2021 e n. 263 del 28/02/2022 questa Azienda ha prorogato fino al 31/03/2022 la scadenza della convenzione alle stesse condizioni, riservandosi l'eventuale revisione del budget annuo per l'adeguamento al fabbisogno da soddisfare nell'annualità 2022 con successivo provvedimento;
- la Fondazione Papa Paolo VI ha ottenuto da parte della Regione Abruzzo il parere di compatibilità per l'istituzione di "Ambulatorio dedicato per l'autismo" per il Centro di Chieti (determinazione n. DPF009/11 del 26/02/2020) e ha presentato domanda per l'autorizzazione ex art. 3 L.R. 32/2007 e s.m.i. al Comune territorialmente competente;
- per le finalità del presente contratto, l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45-46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà, di cui all'elenco Allegato A1 al presente contratto, con dichiarazione acquisita agli atti dei competenti Uffici aziendali;

**Per quanto sopra premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue:**

### **Art. 1 – OGGETTO**

1. Il presente contratto regola sotto il profilo sia giuridico che economico l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza in regime ambulatoriale/domiciliare dedicato per il trattamento e la riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico, in favore pazienti prevalentemente in età evolutiva.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
  - l'Erogatore privato si obbliga ad erogare le prestazioni di cui al presente contratto a favore utenti residenti nel territorio di competenza dell'ASL sottoscrittrice del presente accordo;
  - la A.S.L. sottoscrittrice del presente accordo si obbliga a remunerarle, previa verifica del rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente.
3. Le prestazioni sono erogate, nei limiti del budget annuo assegnato all'Erogatore di cui al successivo art. 3.

### **Art. 2 – DURATA**

1. Il presente accordo, nelle more della definizione delle procedure regionali di contrattualizzazione delle strutture sanitarie per l'autismo regola le prestazioni riabilitative in regime ambulatoriale e domiciliare rese dal 01/01/2022 al 31/12/2022, fatte espressamente salve proroghe per le successive annualità.
2. Il presente accordo cesserà, senza necessità di preavviso, qualora nel corso del precitato periodo la Regione Abruzzo concluda, anche per le prestazioni di cui alla presente convenzione, le procedure di cui agli artt. 8 *quater* e 8 *quinquies* del D.Lgv. n. 502/92 e s.m.i..

**Art. 3 – VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore si impegna a garantire prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale e domiciliare dedicato per l'autismo in favore di pazienti, residenti nella provincia di Chieti, in ragione di uno specifico fabbisogno assistenziale certificato dalle competenti UUVVMM, per un importo massimo annuo di € **235.000,00**, da suddividersi in mensilità al fine di garantire la continuità assistenziale.
2. Il succitato tetto di spesa è da considerarsi invalicabile e sarà cura della Fondazione che lo stesso non venga eroso anticipatamente rispetto alla data del 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle prestazioni agli utenti in carico.
3. Sono considerate rese al di fuori del presente contratto e si dichiarano fin da ora non remunerabili nè esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti autorizzati e accreditati nonché in eccedenza al tetto di spesa annuo.
4. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite a favore di pazienti non residenti nel territorio di competenza della ASL sottoscrittrice del presente accordo.

**Art. 4 – LISTE DI ATTESA E VALUTAZIONE TRIMESTRALE**  
**ANDAMENTO DELLA SPESA**

1. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, la Fondazione dovrà mensilmente produrre alla UOC VAPS e alla UOC GACEP, l'elenco dei pazienti muniti di verbale UVM che risultino in lista di attesa per prestazioni ambulatoriali/domiciliari indicando nel predetto elenco la sequenza nominativa degli utenti, partendo dal paziente munito di verbale UVM più risalente nel tempo e fino all'ultimo utente autorizzato (anzianità di iscrizione in lista di attesa).
2. Alla data del 30 giugno 2022 e del 30 settembre 2022 la Direzione Generale della ASL, unitamente Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale, al Dirigente medico Responsabile della UOSD Neuropsichiatria Infantile, al Dirigente medico Responsabile della UOC VAPS ai Dirigenti Amministrativi delle UOC GACEP, Controllo di Gestione e Contabilità e Bilancio, dopo aver effettuato un monitoraggio sull'andamento dei costi derivanti, medio tempore, dalla presente convenzione, deciderà se autorizzare la presa in carico di ulteriori pazienti in lista di attesa eventualmente rideterminando il Budget annuale di cui all'art.3, valutata la sostenibilità degli ulteriori costi gravanti sul bilancio aziendale.

**Art.5 – CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Costituiscono norme di carattere generale, in materia di condizioni di erogabilità delle prestazioni e come tali trovano applicazione nell'ambito del presente rapporto negoziale:
  - la Legge 18 agosto 2015 n. 134;
  - il D.P.C.M 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  - le disposizioni contenute nel vigente Patto per la Salute;
  - il D.Lgs. n. 81/2008;



- il D.Lgs. n. 81/2015 per quanto applicabile;
  - la Deliberazione di Giunta regionale Abruzzo n°437 del 08.08.2017.
  - la Deliberazione di Giunta regionale Abruzzo n°360 del 24.06.2019.
  - Verbale del Comitato Regionale per l'Autismo del 19 dicembre 2019
2. L'erogatore dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della ASL n. 02 per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura;

**ART. 6 – ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Nelle more della costituzione del Nucleo Territoriale per l'autismo previsto dall'articolo 4 della *Disciplina Attuativa* della Legge 134/2015 approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 437/2017, la pre-valutazione dei pazienti autistici avviene attraverso l'Unità Operativa Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile (per pazienti in età evolutiva 0-18 anni) ed il Dipartimento di Salute Mentale (per pazienti maggiori di 18 anni).
2. Una volta effettuata la pre-valutazione dell'utente, il Dipartimento di Salute mentale o l'Unità di Neuropsichiatria infantile provvederà a trasmettere la documentazione alla competente UVM per i successivi previsti adempimenti; ad ogni buon conto dovrà essere assicurata la stretta colleganza (in setting e minutaggio) tra quanto determinato in fase di pre-valutazione dai suddetti organismi e quanto poi stabilito nel Verbale UVM.
3. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del SSN a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal DM 17 marzo 2008 e ss.mm.ii., dal DM 350/1988 e dal DL 179 del 18.10.2012 convertito in L. 11.12.2012, n. 221, oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
4. L'accesso alle prestazioni sanitarie è subordinato all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione (UVM) competente per territorio ed è regolato dalle disposizioni di cui al Decreto Commissariale n. 107 del 30.12.2013, recante *"Attività e procedure di competenza del punto unico di accesso e della unità di valutazione multidimensionale — linee guida regionali , e s.m.i.*
5. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario, segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.
6. La Struttura è, inoltre, tenuta a rispettare gli adempimenti previsti dagli art. 13 e 14 del decreto commissariale 107/2013 del 20.12.2013 relativi alla presa in carico del paziente.
7. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia e, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, nonché secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che l'Erogatore si impegnerà a rispettare.
8. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del SSN non conformi alla richiamata normativa.

**Art. 7 – OBBLIGHI DELL'EROGATORE**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" -, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR) e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto al titolo V del Codice, rubricato: "Trattamento di dati personali in ambito sanitario" e dell'art. 9 del Regolamento UE. in materia di privacy:
  - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
  - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.
  
1. L'Erogatore si obbliga a garantire, nel rispetto della richiamata normativa in materia di *privacy*, l'invio telematico alla ASL delle informazioni di seguito dettagliate:
  - nominativo dell'utente, nazionalità, ASL di residenza dati anagrafici e fiscali;
  - tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica e foglio clinico-terapeutico) relativa a ciascun paziente;
  - tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente;
  - comunicazione dell'ammissione del Paziente presso l'Erogatore, comprensiva di impegnativa della richiesta di prestazione da parte del medico prescrittore e dell'autorizzazione della UVM, entro 24 ore;
  - comunicazione di dimissione e/o dimissioni temporanee (es. ricovero in ospedale) del paziente entro 24 ore;
  - importo della tariffa corrispondente;
  - copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO) a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell'art. 27, comma 1 *bis*, DL 90/2014 convertito nella L. 114/2014;
  
2. L'Erogatore si impegna a rispettare le previsioni di cui alla Legge n. 24/2017, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
  
3. Resta inteso che l'Erogatore si impegna ad adeguarsi ad eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipulazione della presente convenzione, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative.

**Art.8 – CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Durante la vigenza della presente convenzione le attività di monitoraggio, controllo e verifica delle prestazioni rese dalla Fondazione sono affidate alla UOC Valutazione Appropriatazza delle Prestazioni Sanitarie. A quest'ultima e all'unità operativa GACEP, in allegato alla fattura mensile, dovrà essere inviato l'elenco dei pazienti in carico in ciascun mese di riferimento, nel formato in uso per i flussi informativi.
  
2. La predetta UOC effettuerà bimestralmente un controllo ed un monitoraggio sistematico e costante dei trattamenti resi, avendo cura di accertare e validare, anche attraverso la verifica dei Piani Riabilitativi Individuali, che le prestazioni rese dalla Fondazione siano congruenti ed appropriate e garantiscano il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza nonché delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico, di cui alla D.G.R. 360/2019.

3. Per consentire le verifiche di cui al precedente comma 2, la struttura, entro la fine del bimestre successivo a quello di riferimento, dovrà tenere a disposizione della ASL, la documentazione sanitaria e amministrativa di ogni singolo ospite, redatta nell'ambito del PRI.
4. La UOC Valutazione Appropriatazza delle Prestazioni Sanitarie in esito ai controlli ad essa demandati dovrà redigere apposito verbale di accesso nel rispetto di quanto previsto dalla L.241/1990 e s.m.i, quantificando eventuali decurtazioni economiche in caso le verifiche denotino carenze nelle prestazioni rese, da inviare all'UOC Gacep per i successivi adempimenti.
5. L'Erogatore privato si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.

#### **Art. 9 – PERSONALE E REQUISITI DI COMPATIBILITÀ**

1. La Struttura si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia, per i requisiti minimi previsti dall'autorizzazione in suo possesso (scheda 5.11 bis del manuale di autorizzazione di cui alla DRGA n. 437/17) e della scheda denominata "Ambulatoriale Dedicato per l'Autismo" di cui alla DGR 437/2017 e s.m.i.
2. L'Erogatore garantisce l'impiego, anche per le attività di consulenza, di personale in possesso dei titoli abilitanti che non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 23.12.1996 n.662 e dell'art 53 comma 16 ter del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii..
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'Erogatore si impegna a comunicare alla ASL di pertinenza, apposito elenco della propria dotazione organica controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali successive variazioni e a provvedere con la stessa modalità ad eventuali aggiornamenti trimestrali. L'elenco di cui al paragrafo precedente deve essere comprensivo anche del personale operante con forme di contratto di lavoro flessibile e del personale operante in regime libero professionale per il quale l'Erogatore dovrà specificare, salvo gli ulteriori obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n.81/2015: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. L'Erogatore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dall'Erogatore nell'elenco di cui al quarto comma del presente articolo.

#### **Art. 10 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONTROLLI SUL FATTURATO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO**

**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore si attiene alla normativa in materia di ordini elettronici, fatturazione elettronica ed alle disposizioni regionali in materia e trasmette alla ASL la fattura relativa alla integrale produzione del mese di riferimento, posta a carico del SSR, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente convenzione entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

2. Alla fattura deve essere allegata la rendicontazione relativa alle prestazioni erogate, oltre a quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di ordini e fatturazione elettronica.
3. La ASL effettua presso i competenti enti previdenziali i necessari controlli relativi al DURC e in ogni caso non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni di legge ed a quelle del presente articolo.
4. La ASL procede al pagamento della fattura ai sensi del DL 9/10/2002, n.231, così come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua emissione sulla base della produzione ad essa connessa, previo espletamento delle verifiche amministrative e dei controlli previsti dall'art. 8 della presente convenzione.
5. All'esito dei controlli, le eventuale decurtazioni, con indicazione delle prestazioni a cui si riferiscono, saranno fatte oggetto di richiesta di nota di credito. Questa dovrà essere emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta. La nota di credito verrà stornata dal pagamento immediatamente successivo alla data di ricezione della stessa.
6. E' fatta salva in favore della ASL la ripetizione delle somme che, sulla base dei ridetti controlli, risultino non dovute totalmente o in parte.

#### **Art. 11 – TARIFFE**

##### **(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il *setting* assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UUVVMM competenti per territorio, avendo a riferimento la tariffa riportata nella scheda sinottica denominata "Ambulatorio dedicato per l'Autismo", di cui all'allegato 1 pagina 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 360 del 24 giugno 2019, pari ad euro 70,19 giornalieri per l'attività ambulatoriale e pari ad euro 63,36 per l'eventuale attività domiciliare o extramuraria individuale resa a ciascun paziente.
2. Le prestazioni dovranno essere erogate come disciplinato nella relativa scheda sinottica dei predetti setting e l'articolazione oraria e settimanale autorizzata dalla UVM.

#### **Art. 12 – CESSIONE DEI CREDITI**

##### **(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'Erogatore ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL.
2. La cessione potrà essere accettata solo mediante espresso assenso in forma scritta della ASL ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.
3. In conseguenza di quanto sopra l'Erogatore si impegna a mantenere indenne la ASL da eventuali pregiudizi e da ogni tipo di richiesta dovesse pervenirle per eventuali cessioni già intervenute nel corso del corrente anno antecedentemente alla data di stipula del presente contratto nonché a quelle effettuate al di fuori delle modalità e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

#### **Art. 13 – INCEDIBILITÀ ACCORDO CONTRATTUALE**

##### **(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. La Struttura non potrà cedere neppure in parte il presente contratto, nè potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

**Art. 14 – RISOLUZIONE ACCORDO CONTRATTUALE**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Fermi i rimedi previsti dall'accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile, eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un congruo termine per la rimozione delle stesse.
2. Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della ASL, ferma restando che la risoluzione non limita l'obbligo dell'Erogatore al risarcimento del danno derivante da inadempimento.
3. La sospensione o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento determina in ogni caso l'automatica sospensione e risoluzione degli effetti del presente accordo contrattuale.
4. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Erogatore si impegna a non accettare ulteriori pazienti e a garantire la massima collaborazione al fine del trasferimento dei pazienti già in carico. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario ad alcun titolo.

**Art. 15 -**  
**RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

1. L'Azienda USL provvede ad individuare il responsabile della esecuzione del presente accordo contrattuale, secondo il proprio assetto organizzativo interno e ne fornisce comunicazione all'erogatore privato.

**Art. 16 – CONTROVERSIE**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria, inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Chieti, ove ha sede legale la ASL n. 02 e non il Foro di Vasto, quale Foro alternativo, ove ha sede la Struttura.
2. Le parti si danno atto che, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo, non vi sono controversie pendenti e, ove ci fossero, l'Erogatore vi rinuncerà nel caso in cui il corrispettivo sia stato regolarmente pagato all'avente diritto.

**Art. 17– CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale, l'Erogatore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto medesimo, nonché quello di ogni altro atto allo stesso collegato o presupposto.

**Art. 18 – NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo contrattuale, trovano applicazione – in quanto compatibili ed applicabili – le disposizioni del codice civile, le disposizioni europee e nazionali in materia di appalti e concessioni di servizi, le norme finanziarie contabili e fiscali di carattere nazionale ad oggi vigenti e le ulteriori disposizioni regionali.

## Art. 19 – REGISTRAZIONE

Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione, in caso d'uso ai sensi dell'art . 5 comma 2 del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, a cura della parte che ne abbia interesse.

## Art.20 – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del presente accordo contrattuale presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.
2. L'Erogatore elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
\_\_\_\_\_
3. La ASL 2 – Lanciano-Vasto-Chieti elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [direzione.generale@pec.asl2abruzzo.it](mailto:direzione.generale@pec.asl2abruzzo.it)

*Letto, confermato e sottoscritto.*

Chieti, li \_\_\_\_\_

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI  
Il Direttore Generale

FONDAZIONE PAPA PAOLO SESTO  
Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONI FINALI ED APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Le parti dichiarano espressamente e concordemente che tutte le pattuizioni cui al presente accordo contrattuale, sono state oggetto di trattative intercorse tra le stesse.

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.. dichiarano, inoltre, di approvare espressamente i seguenti articoli:

- Art. 3 - VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI
- Art. 5 - CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI
- Art.6 - ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- Art. 7 - OBBLIGHI DELL'EROGATORE
- Art. 8 - CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI
- Art.10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE
- Art. 11 – TARIFFE
- Art. 12 - CESSIONE DEI CREDITI
- Art. 13 - INCEDIBILITÀ ACCORDO CONTRATTUALE
- Art. 14 - RISOLUZIONE ACCORDO CONTRATTUALE
- Art. 16 – CONTROVERSIE
- Art. 17 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Chieti, li \_\_\_\_\_

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI  
Il Direttore Generale

FONDAZIONE PAPA PAOLO SESTO  
Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO A1**

**DICHIARAZIONI DA PRESENTARE AI FINI DEL CONTRATTO**

La Fondazione Papa Paolo VI in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ), il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

DICHIARA

1. di essere iscritto al R.E.A., al n. \_\_\_\_\_
2. che i dati anagrafici dei soggetti di tutti i soggetti che hanno la rappresentanza legale della Erogatore, sono i seguenti: .....
3. che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia, Del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio DI Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione;
4. che è in regola con gli obblighi di cui all'art. 9 L.12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'art. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, (ove applicabile);
5. ai sensi dell'art. 4, comma 7 L. n. 412/1991, che:
  - a. che i soci persona fisica che, in ultima istanza, possieda le quote o le azioni, della società, sono i seguenti .....
  - b. i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione, sono i seguenti.....
6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che nessun procedimento relativo è avviato nei suoi confronti ;
7. di aver / non aver presentato domanda di concordato preventivo;
8. che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, D.Lgs., n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) in capo al/ai soggetto/i che ha/hanno la rappresentanza legale dell'Erogatore;
9. che i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – deve essere eventualmente acquisita l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/20 sono i seguenti:.....
10. che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors ), questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti appartenenti alla Amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autoritativi ( nella forma di prescrizione e controllo) o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto e che non abbiano, all'interno dell'azienda committente, familiari esercitanti i medesimi poteri.





## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

### ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di aprile in Chieti, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 02,

#### TRA

L'Azienda Sanitaria Locale ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, (C.F. 02307130696), con sede legale in Chieti, alla Dei Vestini snc – in seguito indicata come “ASL” o “Azienda” – in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* Thomas SCHAEEL, da una parte

#### E

La Fondazione Piccola Opera Charitas, con sede in Giulianova (TE), alla Via Ruetta Scarafoni n.3 (P.I. 00978760676) – in seguito indicata come “Fondazione” o “Struttura” o “Erogatore”, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione il Cireneo;

#### PREMESSO che

- la Legge del 18 agosto 2015, n. 134 avente ad oggetto: *"Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie"* onera le Regioni a garantire il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico e ad adottare misure idonee al coordinamento degli interventi e dei servizi per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;
- il DPCM 12 gennaio 2017, avente ad oggetto: *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"* e, in particolare all'art. 60, stabilisce che: *"Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche"*;
- con le deliberazioni di Giunta regionale Abruzzo n°437 del 08.08.2017, di approvazione della disciplina attuativa della L. 134/2015 e n. 360 del 24 giugno 2019, la Regione Abruzzo ha dettato indirizzi e obiettivi alle Aziende Sanitarie, sulla base delle più recenti evidenze della letteratura scientifica, che riguardano sia gli aspetti clinici sia quelli organizzativi dell'assistenza, prevedendo l'adozione dei successivi atti regionali per le procedure di autorizzazione e accreditamento dei “nuovi setting” dedicati per l'autismo;
- il Comitato Tecnico Scientifico Regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico, istituito con Delibera n. 330/2018, nella seduta del 19 dicembre 2019 ha espresso, per tutte le regioni ivi richiamate, *"...parere favorevole alla possibilità da parte delle ASL abruzzesi, di stipulare in via eccezionale, apposite convenzioni o affidamenti di servizi, con Associazioni e Fondazioni riconosciute dalla Regione Abruzzo o strutture sanitarie deputate a svolgere, con comprovata esperienza, assistenza per i disturbi dello spettro autistico..."*, stabilendo che gli erogatori privati devono essere in possesso di competenze specifiche (art.3 L.134/2015);

## **DATO ATTO che**

- la Struttura sanitaria sita in Contrada Villa Volpe di Colleranese di Giulianova denominata "Villaggio Sanitario Assistito" della Piccola Opera Caritas Onlus, è autorizzata dal Comune di Giulianova per l'erogazione di prestazioni di RSA per Disabili adulti per n. 30 posti letto (provvedimento n. 1885/07/2012 rilasciato in data 13.01.2012 ai sensi dell'art. 4, L.R.32/2007) e convenzionata sia con la ASL di Teramo (giuste deliberazioni del Direttore Generale n. 932 del 22/06/2020 e n. 2076 del 23/12/2020) che con la ASL di Pescara (giusta deliberazione del Direttore Generale n. 1783 del 31/12/2020) per la cura e l'assistenza di pazienti autistici in età adulta in setting residenziale per l'autismo, oltre che in setting RSA Disabili Adulti;
- con deliberazione n. 535 del 19.05.2021, questa ASL si determinava, per tutte le ragioni ivi evidenziate, a stipulare una convenzione, per l'annualità 2020 con la Fondazione "Piccola Opera Caritas" di Giulianova, finalizzata ad erogare prestazioni di riabilitazione, in regime residenziale, in favore di n. 3 pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico;
- con deliberazioni del Direttore Generale n. 1392 del 29/12/2021 e n. 263 del 28/02/2022 questa Azienda ha prorogato fino al 31/03/2022 la scadenza della convenzione alle stesse condizioni, riservandosi l'eventuale revisione dei budget annui per l'adeguamento al fabbisogno da soddisfare nell'annualità 2022 con successivo provvedimento;
- per le finalità del presente contratto, l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45-46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà, di cui all'elenco Allegato A1 al presente contratto, con dichiarazione acquisita agli atti dei competenti Uffici aziendali;

**Per quanto sopra premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue:**

### **Art. 1 – OGGETTO**

1. Il presente contratto regola sotto il profilo sia giuridico che economico l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza in regime residenziale dedicato per il trattamento e la riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico, in favore pazienti prevalentemente in età adulta.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
  - l'Erogatore privato si obbliga ad erogare le prestazioni di cui al presente contratto a favore utenti residenti nel territorio di competenza dell'ASL sottoscrittrice del presente accordo;
  - la A.S.L. sottoscrittrice del presente accordo si obbliga a remunerarle, previa verifica del rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente.
3. Le prestazioni sono erogate, nei limiti del budget annuo assegnato all'Erogatore di cui al successivo art. 3.

### **Art. 2 – DURATA**

1. Il presente accordo, nelle more della definizione delle procedure regionali di contrattualizzazione delle strutture sanitarie per l'autismo regola le prestazioni riabilitative in regime residenziale rese dal 01/01/2022 al 31/12/2022, fatte espressamente salve proroghe per le successive annualità.

2. Il presente accordo cesserà, senza necessità di preavviso, qualora nel corso del precitato periodo la Regione Abruzzo concluda, anche per le prestazioni di cui alla presente convenzione, le procedure di cui agli artt. 8 *quater* e 8 *quinquies* del D.Lgv. n. 502/92 e s.m.i..

**Art. 3 – VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore si impegna a garantire prestazioni sanitarie in regime residenziale dedicato per l'autismo in favore di n. 3 pazienti, residenti nella provincia di Chieti, in ragione di uno specifico fabbisogno assistenziale certificato dalle competenti UUVVMM, per un importo massimo annuo di € 175.000,00, da suddividersi in mensilità al fine di garantire la continuità assistenziale.
2. Il succitato tetto di spesa è da considerarsi invalicabile e sarà cura della Fondazione che lo stesso non venga eroso anticipatamente rispetto alla data del 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle prestazioni agli utenti in carico.
3. Sono considerate rese al di fuori del presente contratto e si dichiarano fin da ora non remunerabili nè esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti autorizzati e accreditati nonché in eccedenza al tetto di spesa annuo.
4. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite a favore di pazienti non residenti nel territorio di competenza della ASL sottoscrittrice del presente accordo.

**Art.4 – CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Costituiscono norme di carattere generale, in materia di condizioni di erogabilità delle prestazioni e come tali trovano applicazione nell'ambito del presente rapporto negoziale:
  - la Legge 18 agosto 2015 n. 134;
  - il D.P.C.M 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  - le disposizioni contenute nel vigente Patto per la Salute;
  - il D.Lgs. n. 81/2008;
  - il D.Lgs. n. 81/2015 per quanto applicabile;
  - la Deliberazione di Giunta regionale Abruzzo n°437 del 08.08.2017.
  - la Deliberazione di Giunta regionale Abruzzo n°360 del 24.06.2019.
  - Verbale del Comitato Regionale per l'Autismo del 19 dicembre 2019
2. L'erogatore dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della ASL n. 02 per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura;

**ART. 5 – ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Nelle more della costituzione del Nucleo Territoriale per l'autismo previsto dall'articolo 4 della *Disciplina Attuativa* della Legge 134/2015 approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 437/2017, la pre-valutazione dei pazienti autistici avviene attraverso l'Unità Operativa Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile (per pazienti in età evolutiva 0-18 anni) ed il Dipartimento di Salute Mentale (per pazienti maggiori di 18 anni).
2. Una volta effettuata la pre-valutazione dell'utente, il Dipartimento di Salute mentale o l'Unità di Neuropsichiatria infantile provvederà a trasmettere la documentazione alla competente UVM per i successivi previsti adempimenti; ad ogni buon conto dovrà essere assicurata la stretta colleganza (in setting e minutaggio) tra quanto determinato in fase di pre-valutazione dai suddetti organismi e quanto poi stabilito nel Verbale UVM.
3. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del SSN a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal DM 17 marzo 2008 e ss.mm.ii., dal DM 350/1988 e dal DL 179 del 18.10.2012 convertito in L. 11.12.2012, n. 221, oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
4. L'accesso alle prestazioni sanitarie è subordinato all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione (UVM) competente per territorio ed è regolato dalle disposizioni di cui al Decreto Commissariale n. 107 del 30.12.2013, recante *"Attività e procedure di competenza del punto unico di accesso e della unità di valutazione multidimensionale – linee guida regionali*, e s.m.i.
5. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario, segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.
6. La Struttura è, inoltre, tenuta a rispettare gli adempimenti previsti dagli art. 13 e 14 del decreto commissariale 107/2013 del 20.12.2013 relativi alla presa in carico del paziente.
7. Le prestazioni sono erogate all'interno della struttura nell'apposito Nucleo distinto e separato dalle altre attività assistenziali di RSA Disabili, secondo lo standard assistenziale e l'assetto organizzativo e funzionale di cui alla tabella sinottica denominata "Nuclei residenziali dedicati per l'autismo in età adulta" di cui all'allegato 1 della DGR 360/2019, che l'Erogatore si impegnerà a rispettare.
8. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del SSN non conformi alla richiamata normativa.

**Art. 6 – OBBLIGHI DELL'EROGATORE**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" -, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR) e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto al

titolo V del Codice, rubricato: “Trattamento di dati personali in ambito sanitario” e dell’art. 9 del Regolamento UE. in materia di privacy:

- a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
  - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.
2. L'Erogatore si obbliga a garantire, nel rispetto della richiamata normativa in materia di *privacy*, l'invio telematico alla ASL delle informazioni di seguito dettagliate:
- nominativo dell'utente, nazionalità, ASL di residenza dati anagrafici e fiscali;
  - tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica e foglio clinico-terapeutico) relativa a ciascun paziente;
  - tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente;
  - comunicazione dell'ammissione del Paziente presso l'Erogatore, comprensiva di impegnativa della richiesta di prestazione da parte del medico prescrittore e dell'autorizzazione della UVM, entro 24 ore/48 ore;
  - comunicazione di dimissione e/o dimissioni temporanee (es. ricovero in ospedale) del paziente entro 24 ore/48 ore;
  - importo della tariffa corrispondente;
  - copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO) a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell'art. 27, comma 1 *bis*, DL 90/2014 convertito nella L. 114/2014;
3. L'Erogatore si impegna a rispettare le previsioni di cui alla Legge n. 24/2017, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
4. Resta inteso che l'Erogatore si impegna ad adeguarsi ad eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipulazione della presente convenzione, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative.

#### **Art. 7 – CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Durante la vigenza della presente convenzione le attività di monitoraggio, controllo e verifica delle prestazioni rese dalla Fondazione sono affidate ad un Dirigente Medico psichiatra individuato dall'Azienda USL 02 . A quest'ultimo e all'unità operativa GACEP, in allegato alla fattura mensile, dovrà essere inviato l'elenco dei pazienti in carico nel mese di riferimento.
2. Il predetto Dirigente Medico effettuerà, mediante periodici sopralluoghi presso la Struttura, un controllo ed un monitoraggio sistematico e costante sia nella fase *ex ante* e sia durante il trattamento ambulatoriale, avendo cura di accertare e validare, anche attraverso la verifica dei Piani Riabilitativi Individuali, che le prestazioni rese dalla Fondazione siano congruenti ed appropriate e garantiscano il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza.
3. Per consentire le verifiche di cui al precedente comma 2, la struttura, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, dovrà tenere a disposizione dell'UVM e del Dirigente Medico di cui al precedente comma 1, la documentazione sanitaria e amministrativa di ogni singolo ospite, redatta nell'ambito del PRI.
4. Il predetto Dirigente Medico è, altresì, deputato alla validazione del progetto riabilitativo e alle successive proroghe, nonché alla certificazione necessaria nell'ambito del presente accordo che autorizza la Fondazione alla presa in carico o al cambio di setting.
5. Il Dirigente Medico in esito ai controlli a lui demandati dovrà redigere apposito verbale di accesso nel rispetto di quanto previsto dalla L.241/1990 e s.m.i, quantificando eventuali decurtazioni economiche in caso le verifiche denotino carenze nelle prestazioni rese.

6. L'Erogatore privato si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.

## **Art. 8 – PERSONALE E REQUISITI DI COMPATIBILITÀ**

1. La Struttura si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia, per i requisiti minimi previsti dalla scheda 4.1.6 bis del manuale di autorizzazione di cui alla DRGA n. 437/17 e DGR 360/2019, denominata "Nuclei Residenziali dedicati per l'Autismo in età adulta".
2. L'Erogatore garantisce l'impiego, anche per le attività di consulenza, di personale in possesso dei titoli abilitanti che non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 23.12.1996 n.662 e dell'art 53 comma 16 ter del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii..
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'Erogatore si impegna a comunicare alla ASL di pertinenza, apposito elenco della propria dotazione organica controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali successive variazioni e a provvedere con la stessa modalità ad eventuali aggiornamenti trimestrali. L'elenco di cui al paragrafo precedente deve essere comprensivo anche del personale operante con forme di contratto di lavoro flessibile e del personale operante in regime libero professionale per il quale l'Erogatore dovrà specificare, salvo gli ulteriori obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n.81/2015: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. L'Erogatore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dall'Erogatore nell'elenco di cui al quarto comma del presente articolo.

## **Art. 9 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONTROLLI SUL FATTURATO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO**

**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore si attiene alla normativa in materia di ordini elettronici, fatturazione elettronica ed alle disposizioni regionali in materia e trasmette alla ASL la fattura relativa alla integrale produzione del mese di riferimento, posta a carico del SSR, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente convenzione entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
2. Alla fattura deve essere allegata la rendicontazione relativa alle prestazioni erogate, oltre a quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di ordini e fatturazione elettronica.
3. La ASL effettua presso i competenti enti previdenziali i necessari controlli relativi al DURC e in ogni caso non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni di legge ed a quelle del presente articolo.
4. La ASL procede al pagamento della fattura ai sensi del DL 9/10/2002, n.231, così come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua emissione sulla base della produzione ad essa connessa, previo espletamento delle verifiche amministrative e dei controlli previsti dall'art. 8 della presente convenzione.

5. All'esito dei controlli, le eventuale decurtazioni, con indicazione delle prestazioni a cui si riferiscono, saranno fatte oggetto di richiesta di nota di credito. Questa dovrà essere emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta. La nota di credito verrà stornata dal pagamento immediatamente successivo alla data di ricezione della stessa.
6. E' fatta salva in favore della ASL la ripetizione delle somme che, sulla base dei ridetti controlli, risultino non dovute totalmente o in parte.

#### **Art. 10 – TARIFFE**

##### **(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il *setting* assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UUVVMM competenti per territorio, avendo a riferimento la tariffa riportata nella scheda sinottica denominata "Nuclei residenziali dedicati per l'Autismo", di cui all'allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 360 del 24 giugno 2019, pari ad euro 239,76 giornalieri.
2. Le prestazioni dovranno essere erogate come disciplinato nella relativa scheda sinottica dei predetti setting e l'articolazione oraria e settimanale autorizzata dalla UVM.
3. L'importo di cui al comma 1 non comprende eventuali trattamenti assistenziali e farmacologici per patologie non direttamente correlate al disturbo dello spettro autistico, da prescrivere a cura del medico curante del paziente.
4. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale, al fine di conservare il posto letto al paziente, all'Erogatore verrà corrisposto il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero.

#### **Art. 11 – CESSIONE DEI CREDITI**

##### **(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'Erogatore ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL.
2. La cessione potrà essere accettata solo mediante espresso assenso in forma scritta della ASL ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.
3. In conseguenza di quanto sopra l'Erogatore si impegna a mantenere indenne la ASL da eventuali pregiudizi e da ogni tipo di richiesta dovesse pervenirle per eventuali cessioni già intervenute nel corso del corrente anno antecedentemente alla data di stipula del presente contratto nonché a quelle effettuate al di fuori delle modalità e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

#### **Art. 12 – INCEDIBILITÀ ACCORDO CONTRATTUALE**

##### **(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. La Struttura non potrà cedere neppure in parte il presente contratto, nè potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

#### **Art. 13 – RISOLUZIONE ACCORDO CONTRATTUALE**

##### **(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Fermi i rimedi previsti dall'accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile, eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un congruo termine per la rimozione delle stesse.

2. Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della ASL, ferma restando che la risoluzione non limita l'obbligo dell'Erogatore al risarcimento del danno derivante da inadempimento.
3. La sospensione o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento determina in ogni caso l'automatica sospensione e risoluzione degli effetti del presente accordo contrattuale.
4. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Erogatore si impegna a non accettare ulteriori pazienti e a garantire la massima collaborazione al fine del trasferimento dei pazienti già in carico. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario ad alcun titolo.

#### **Art. 14 -**

#### **RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

1. L'Azienda USL provvede ad individuare il responsabile della esecuzione del presente accordo contrattuale, secondo il proprio assetto organizzativo interno e ne fornisce comunicazione all'erogatore privato.

#### **Art. 15 – CONTROVERSIE**

#### **(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria, inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Chieti, ove ha sede legale la ASL n. 02 e non il Foro di Vasto, quale Foro alternativo, ove ha sede la Struttura.
2. Le parti si danno atto che, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo, non vi sono controversie pendenti e, ove ci fossero, l'Erogatore vi rinuncerà nel caso in cui il corrispettivo sia stato regolarmente pagato all'avente diritto.

#### **Art. 16– CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

#### **(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale, l'Erogatore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto medesimo, nonché quello di ogni altro atto allo stesso collegato o presupposto.

#### **Art. 17 – NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo contrattuale, trovano applicazione – in quanto compatibili ed applicabili – le disposizioni del codice civile, le disposizioni europee e nazionali in materia di appalti e concessioni di servizi, le norme finanziarie contabili e fiscali di carattere nazionale ad oggi vigenti e le ulteriori disposizioni regionali.

#### **Art. 18 – REGISTRAZIONE**

Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione, in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, a cura della parte che ne abbia interesse.

#### **Art. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO**



1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del presente accordo contrattuale presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.
2. L'Erogatore elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
\_\_\_\_\_
3. La ASL 2 – Lanciano-Vasto-Chieti elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [direzione.generale@pec.asl2abruzzo.it](mailto:direzione.generale@pec.asl2abruzzo.it)

*Letto, confermato e sottoscritto.*

Chieti, li \_\_\_\_\_

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

FONDAZIONE PICCOLA OPERA  
CHARITAS

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONI FINALI ED APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Le parti dichiarano espressamente e concordemente che tutte le pattuizioni cui al presente accordo contrattuale, sono state oggetto di trattative intercorse tra le stesse.

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.. dichiarano, inoltre, di approvare espressamente i seguenti articoli:

- Art. 3 - VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI
- Art. 4 - CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI
- Art.5 - ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- Art. 6 - OBBLIGHI DELL'EROGATORE
- Art. 7 - CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI
- Art.9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE
- Art. 10 – TARIFFE
- Art. 11 - CESSIONE DEI CREDITI
- Art. 12 - INCEDIBILITÀ ACCORDO CONTRATTUALE
- Art. 13 - RISOLUZIONE ACCORDO CONTRATTUALE
- Art. 15 – CONTROVERSIE
- Art. 16 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Chieti, li \_\_\_\_\_

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

FONDAZIONE PICCOLA OPERA  
CHARITAS

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO A1**

**DICHIARAZIONI DA PRESENTARE AI FINI DEL CONTRATTO**

La Fondazione Piccola Opera Charitas, con sede in Giulianova (TE), alla Via Ruetta Scarafoni n.3 (P.I. 00978760676), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore* Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione il Cireneo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

DICHIARA

1. di essere iscritto al R.E.A., al n. \_\_\_\_\_
2. che i dati anagrafici dei soggetti di tutti i soggetti che hanno la rappresentanza legale della Erogatore, sono i seguenti: .....
3. che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia, Del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio DI Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione;
4. che è in regola con gli obblighi di cui all'art. 9 L.12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'art. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, (ove applicabile);
5. ai sensi dell'art. 4, comma 7 L. n. 412/1991, che:
  - a. che i soci persona fisica che, in ultima istanza, possieda le quote o le azioni, della società, sono i seguenti .....
  - b. i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione, sono i seguenti.....
6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che nessun procedimento relativo è avviato nei suoi confronti ;
7. di aver / non aver presentato domanda di concordato preventivo;
8. che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, D.Lgs., n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) in capo al/ai soggetto/i che ha/hanno la rappresentanza legale dell'Erogatore;
9. che i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – deve essere eventualmente acquisita l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/20 sono i seguenti:.....
10. che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors ), questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti appartenenti alla Amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autoritativi ( nella forma di prescrizione e controllo) o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto e che non abbiano, all'interno dell'azienda committente, familiari esercitanti i medesimi poteri.



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

### ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME AMBULATORIALE E DOMICILIARE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di aprile in Chieti, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 02,

#### TRA

L'Azienda Sanitaria Locale ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, (C.F. 02307130696), con sede legale in Chieti, alla Dei Vestini snc – in seguito indicata come “ASL” o “Azienda” – in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* Thomas SCHAEEL, da una parte

#### E

SANSTEFAR Abruzzo SpA, con sede in Pescara, in Piazza Garibaldi 10-11 (P.I. - C.F. 02014620682) – in seguito indicata come “Struttura” o “Erogatore”, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e domiciliata per la carica presso la sede della SANSTEFAR Abruzzo SpA;

#### PREMESSO che

- la Legge del 18 agosto 2015, n. 134 avente ad oggetto: *"Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie"* onera le Regioni a garantire il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico e ad adottare misure idonee al coordinamento degli interventi e dei servizi per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;
- il DPCM 12 gennaio 2017, avente ad oggetto: *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"* e, in particolare all'art. 60, stabilisce che: *"Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche"*;
- con le deliberazioni di Giunta regionale Abruzzo n°437 del 08.08.2017, di approvazione della disciplina attuativa della L. 134/2015 e n. 360 del 24 giugno 2019, la Regione Abruzzo ha dettato indirizzi e obiettivi alle Aziende Sanitarie, sulla base delle più recenti evidenze della letteratura scientifica, che riguardano sia gli aspetti clinici sia quelli organizzativi dell'assistenza, prevedendo l'adozione dei successivi atti regionali per le procedure di autorizzazione e accreditamento dei “nuovi setting” dedicati per l'autismo;
- il Comitato Tecnico Scientifico Regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico, istituito con Delibera n. 330/2018, nella seduta del 19 dicembre 2019 ha espresso, per tutte le regioni ivi richiamate, *"...parere favorevole alla possibilità da parte delle ASL abruzzesi, di stipulare in via eccezionale, apposite convenzioni o affidamenti di servizi, con Associazioni e Fondazioni riconosciute dalla Regione Abruzzo o strutture sanitarie deputate a svolgere, con comprovata esperienza, assistenza per i disturbi dello spettro autistico..."*, stabilendo che gli erogatori privati devono essere in possesso di competenze specifiche (art.3 L.134/2015);

## **DATO ATTO che**

- con deliberazione n. 633 datata 11/06/2021 questa Azienda USL si determinava, per tutte le ragioni ivi evidenziate, a stipulare una convenzione, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 con la San Stefar Spa, finalizzata ad erogare prestazioni di riabilitazione, in regime ambulatoriale e domiciliare (in ambiente naturale) dedicato per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico presso le sedi di Lanciano, Vasto e Chieti, in favore di pazienti in lista di attesa e dei pazienti già in carico alla stessa società a seguito di ordinanze giudiziarie;
- con deliberazioni del Direttore Generale n. 1392 del 29/12/2021 e n. 263 del 28/02/2022 questa Azienda ha prorogato fino al 31/03/2022 la scadenza della convenzione alle stesse condizioni, riservandosi l'eventuale revisione dei budget annui per l'adeguamento al fabbisogno da soddisfare nell'annualità 2022 con successivo provvedimento;
- SANSTEFAR Abruzzo S.p.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio di attività di "Ambulatorio dedicato per l'Autismo" per il Centro Ambulatoriale di Lanciano (protocollo 41940 del 13/08/2020) e ha ottenuto da parte della Regione Abruzzo il parere di compatibilità per l'istituzione di "Ambulatori dedicati per l'autismo" per i Centri di Chieti (determinazione n. DPF009/27 del 28/02/2020 e Vasto (determinazione n. DPF009/07 del 26/02/2020), presentando successivamente domanda per l'autorizzazione all'esercizio ex art. 4 L.R. 32/2007 e s.m.i. ai Comuni territorialmente competenti;
- per le finalità del presente contratto, l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45-46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà, di cui all'elenco Allegato A1 al presente contratto, con dichiarazione acquisita agli atti dei competenti Uffici aziendali;

**Per quanto sopra premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue:**

### **Art. 1 – OGGETTO**

1. Il presente contratto regola sotto il profilo sia giuridico che economico l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza in regime ambulatoriale/domiciliare dedicato per il trattamento e la riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico, in favore di pazienti prevalentemente in età evolutiva presso le sedi operative di Lanciano, Vasto e Chieti della Struttura.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
  - l'Erogatore privato si obbliga ad erogare le prestazioni di cui al presente contratto a favore di utenti residenti nel territorio di competenza dell'ASL sottoscrittrice del presente accordo;
  - la A.S.L. sottoscrittrice del presente accordo si obbliga a remunerarle, previa verifica del rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente.
3. Le prestazioni sono erogate, nei limiti del budget annuo assegnato all'Erogatore di cui al successivo art. 3.

### **Art. 2 – DURATA**

1. Il presente accordo, nelle more della definizione delle procedure regionali di contrattualizzazione delle strutture sanitarie per l'autismo regola le prestazioni riabilitative in regime ambulatoriale e domiciliare rese dal 01/01/2022 al 31/12/2022, fatte espressamente salve proroghe per le successive annualità.

2. Il presente accordo cesserà, senza necessità di preavviso, qualora nel corso del precitato periodo la Regione Abruzzo concluda, anche per le prestazioni di cui alla presente convenzione, le procedure di cui agli artt. 8 *quater* e 8 *quinquies* del D.Lgv. n. 502/92 e s.m.i..

**Art. 3 – VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI  
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore si impegna a garantire prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale e domiciliare dedicato per l'autismo in favore di pazienti, residenti nella provincia di Chieti, in ragione di uno specifico fabbisogno assistenziale certificato dalle competenti UUVVMM, per un importo massimo annuo di € **600.000,00**, da suddividersi in mensilità al fine di garantire la continuità assistenziale.
2. Il succitato tetto di spesa è da considerarsi invalicabile e sarà cura della Struttura che lo stesso non venga eroso anticipatamente rispetto alla data del 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle prestazioni agli utenti in carico.
3. Sono considerate rese al di fuori del presente contratto e si dichiarano fin da ora non remunerabili nè esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti autorizzati e accreditati nonché in eccedenza al tetto di spesa annuo.
4. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite a favore di pazienti non residenti nel territorio di competenza della ASL sottoscrittrice del presente accordo.

**Art. 4 – LISTE DI ATTESA E VALUTAZIONE TRIMESTRALE  
ANDAMENTO DELLA SPESA**

1. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, la Struttura dovrà mensilmente produrre alla UOC VAPS e alla UOC GACEP, l'elenco dei pazienti muniti di verbale UVM che risultino in lista di attesa per prestazioni ambulatoriali/domiciliari indicando nel predetto elenco la sequenza nominativa degli utenti, partendo dal paziente munito di verbale UVM più risalente nel tempo e fino all'ultimo utente autorizzato (anzianità di iscrizione in lista di attesa).
2. Alla data del 30 giugno 2022 e del 30 settembre 2022 la Direzione Generale della ASL, unitamente Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale, al Dirigente medico Responsabile della UOSD Neuropsichiatria Infantile, al Dirigente medico Responsabile della UOC VAPS ai Dirigenti Amministrativi delle UOC GACEP, Controllo di Gestione e Contabilità e Bilancio, dopo aver effettuato un monitoraggio sull'andamento dei costi derivanti, medio tempore, dalla presente convenzione, deciderà se autorizzare la presa in carico di ulteriori pazienti in lista di attesa eventualmente rideterminando il Budget annuale di cui all'art.3, valutata la sostenibilità degli ulteriori costi gravanti sul bilancio aziendale.

**Art.5 – CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Costituiscono norme di carattere generale, in materia di condizioni di erogabilità delle prestazioni e come tali trovano applicazione nell'ambito del presente rapporto negoziale:
  - la Legge 18 agosto 2015 n. 134;
  - il D.P.C.M 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  - le disposizioni contenute nel vigente Patto per la Salute;
  - il D.Lgs. n. 81/2008;
  - il D.Lgs. n. 81/2015 per quanto applicabile;
  - la Deliberazione di Giunta regionale Abruzzo n°437 del 08.08.2017.
  - la Deliberazione di Giunta regionale Abruzzo n°360 del 24.06.2019.
  - Verbale del Comitato Regionale per l'Autismo del 19 dicembre 2019
2. L'erogatore dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della ASL n. 02 per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura;

**ART. 6 – ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Nelle more della costituzione del Nucleo Territoriale per l'autismo previsto dall'articolo 4 della *Disciplina Attuativa* della Legge 134/2015 approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 437/2017, la pre-valutazione dei pazienti autistici avviene attraverso l'Unità Operativa Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile (per pazienti in età evolutiva 0-18 anni) ed il Dipartimento di Salute Mentale (per pazienti maggiori di 18 anni).
2. Una volta effettuata la pre-valutazione dell'utente, il Dipartimento di Salute mentale o l'Unità di Neuropsichiatria infantile provvederà a trasmettere la documentazione alla competente UVM per i successivi previsti adempimenti; ad ogni buon conto dovrà essere assicurata la stretta colleganza (in setting e minutaggio) tra quanto determinato in fase di pre-valutazione dai suddetti organismi e quanto poi stabilito nel Verbale UVM.
3. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del SSN a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal DM 17 marzo 2008 e ss.mm.ii., dal DM 350/1988 e dal DL 179 del 18.10.2012 convertito in L. 11.12.2012, n. 221, oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
4. L'accesso alle prestazioni sanitarie è subordinato all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione (UVM) competente per territorio ed è regolato dalle disposizioni di cui al Decreto Commissariale n. 107 del 30.12.2013, recante *"Attività e procedure di competenza del punto unico di accesso e della unità di valutazione multidimensionale – linee guida regionali , e s.m.i.*
5. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario, segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.

6. La Struttura è, inoltre, tenuta a rispettare gli adempimenti previsti dagli art. 13 e 14 del decreto commissariale 107/2013 del 20.12.2013 relativi alla presa in carico del paziente.

7. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia e, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, nonché secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che l'Erogatore si impegnerà a rispettare.

8. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del SSN non conformi alla richiamata normativa.

**Art. 7 – OBBLIGHI DELL'EROGATORE**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" -, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR) e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto al titolo V del Codice, rubricato: "Trattamento di dati personali in ambito sanitario" e dell'art. 9 del Regolamento UE. in materia di privacy:

- a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
- b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

1. L'Erogatore si obbliga a garantire, nel rispetto della richiamata normativa in materia di *privacy*, l'invio telematico alla ASL delle informazioni di seguito dettagliate:

- nominativo dell'utente, nazionalità, ASL di residenza dati anagrafici e fiscali;
- tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica e foglio clinico-terapeutico) relativa a ciascun paziente;
- tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente;
- comunicazione dell'ammissione del Paziente presso l'Erogatore, comprensiva di impegnativa della richiesta di prestazione da parte del medico prescrittore e dell'autorizzazione della UVM, entro 24 ore;
- comunicazione di dimissione e/o dimissioni temporanee (es. ricovero in ospedale) del paziente entro 24 ore;
- importo della tariffa corrispondente;
- copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO) a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell'art. 27, comma 1 *bis*, DL 90/2014 convertito nella L. 114/2014;

2. L'Erogatore si impegna a rispettare le previsioni di cui alla Legge n. 24/2017, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

3. Resta inteso che l'Erogatore si impegna ad adeguarsi ad eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipulazione della presente convenzione, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative.



**Art.8 – CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Durante la vigenza della presente convenzione le attività di monitoraggio, controllo e verifica delle prestazioni rese dalla Struttura sono affidate alla UOC Valutazione Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie. A quest'ultima e all'unità operativa GACEP, in allegato alla fattura mensile, dovrà essere inviato l'elenco dei pazienti in carico in ciascun mese di riferimento, nel formato in uso per i flussi informativi.
2. La predetta UOC effettuerà bimestralmente un controllo ed un monitoraggio sistematico e costante dei trattamenti resi, avendo cura di accertare e validare, anche attraverso la verifica dei Piani Riabilitativi Individuali, che le prestazioni rese dalla Struttura siano congruenti ed appropriate e garantiscano il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza nonché delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico, di cui alla D.G.R. 360/2019.
3. Per consentire le verifiche di cui al precedente comma 2, la Struttura, entro la fine del bimestre successivo a quello di riferimento, dovrà tenere a disposizione della ASL, la documentazione sanitaria e amministrativa di ogni singolo ospite, redatta nell'ambito del PRI.
4. La UOC Valutazione Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie in esito ai controlli ad essa demandati dovrà redigere apposito verbale di accesso nel rispetto di quanto previsto dalla L.241/1990 e s.m.i., quantificando eventuali decurtazioni economiche in caso le verifiche denotino carenze nelle prestazioni rese, da inviare all'UOC Gacep per i successivi adempimenti.
5. L'Erogatore privato si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.

**Art. 9 – PERSONALE E REQUISITI DI COMPATIBILITÀ**

1. La Struttura si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia, per i requisiti minimi previsti dall'autorizzazione in suo possesso (scheda 5.11 bis del manuale di autorizzazione di cui alla DRGA n. 437/17) e della scheda denominata "Ambulatoriale Dedicato per l'Autismo" di cui alla DGR 437/2017 e s.m.i.
2. L'Erogatore garantisce l'impiego, anche per le attività di consulenza, di personale in possesso dei titoli abilitanti che non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 23.12.1996 n.662 e dell'art 53 comma 16 ter del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii..
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'Erogatore si impegna a comunicare alla ASL di pertinenza, apposito elenco della propria dotazione organica controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali successive variazioni e a provvedere con la stessa modalità ad eventuali aggiornamenti trimestrali. L'elenco di cui al paragrafo precedente deve essere comprensivo anche del personale operante con forme di contratto di lavoro flessibile e del personale operante in regime libero professionale per il quale l'Erogatore dovrà specificare, salvo gli ulteriori obblighi previsti in

materia dal D.Lgs. n.81/2015: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.

5. L'Erogatore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dall'Erogatore nell'elenco di cui al quarto comma del presente articolo.

#### **Art. 10 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONTROLLI SUL FATTURATO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO**

**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. L'Erogatore si attiene alla normativa in materia di ordini elettronici, fatturazione elettronica ed alle disposizioni regionali in materia e trasmette alla ASL la fattura relativa alla integrale produzione del mese di riferimento, posta a carico del SSR, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente convenzione entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
2. Alla fattura deve essere allegata la rendicontazione relativa alle prestazioni erogate, oltre a quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di ordini e fatturazione elettronica.
3. La ASL effettua presso i competenti enti previdenziali i necessari controlli relativi al DURC e in ogni caso non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni di legge ed a quelle del presente articolo.
4. La ASL procede al pagamento della fattura ai sensi del DL 9/10/2002, n.231, così come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua emissione sulla base della produzione ad essa connessa, previo espletamento delle verifiche amministrative e dei controlli previsti dall'art. 8 della presente convenzione.
5. All'esito dei controlli, le eventuale decurtazioni, con indicazione delle prestazioni a cui si riferiscono, saranno fatte oggetto di richiesta di nota di credito. Questa dovrà essere emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta. La nota di credito verrà stornata dal pagamento immediatamente successivo alla data di ricezione della stessa.
6. E' fatta salva in favore della ASL la ripetizione delle somme che, sulla base dei ridetti controlli, risultino non dovute totalmente o in parte.

#### **Art. 11 – TARIFFE**

**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il *setting* assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UUVVMM competenti per territorio, avendo a riferimento la tariffa riportata nella scheda sinottica denominata "Ambulatorio dedicato per l'Autismo", di cui all'allegato 1 pagina 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 360 del 24 giugno 2019, pari ad euro 70,19 giornalieri per l'attività ambulatoriale e pari ad euro 63,36 per l'attività domiciliare o extramuraria individuale resa a ciascun paziente.
2. Le prestazioni dovranno essere erogate come disciplinato nella relativa scheda sinottica dei predetti setting e l'articolazione oraria e settimanale autorizzata dalla UVM.

#### **Art. 12 – CESSIONE DEI CREDITI**

**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'Erogatore ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL.

2. La cessione potrà essere accettata solo mediante espresso assenso in forma scritta della ASL ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.
3. In conseguenza di quanto sopra l'Erogatore si impegna a mantenere indenne la ASL da eventuali pregiudizi e da ogni tipo di richiesta dovesse pervenirle per eventuali cessioni già intervenute nel corso del corrente anno antecedentemente alla data di stipula del presente contratto nonché a quelle effettuate al di fuori delle modalità e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

**Art. 13 – INCEDIBILITÀ ACCORDO CONTRATTUALE**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. La Struttura non potrà cedere neppure in parte il presente contratto, nè potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

**Art. 14 – RISOLUZIONE ACCORDO CONTRATTUALE**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Fermi i rimedi previsti dall'accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile, eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un congruo termine per la rimozione delle stesse.
2. Nel caso in cui le inadempienze vengano protrate oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della ASL, ferma restando che la risoluzione non limita l'obbligo dell'Erogatore al risarcimento del danno derivante da inadempimento.
3. La sospensione o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento determina in ogni caso l'automatica sospensione e risoluzione degli effetti del presente accordo contrattuale.
4. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Erogatore si impegna a non accettare ulteriori pazienti e a garantire la massima collaborazione al fine del trasferimento dei pazienti già in carico. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario ad alcun titolo.

**Art. 15 -**  
**RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

1. L'Azienda USL provvede ad individuare il responsabile della esecuzione del presente accordo contrattuale, secondo il proprio assetto organizzativo interno e ne fornisce comunicazione all'erogatore privato.

**Art. 16 – CONTROVERSIE**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria, inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Chieti, ove ha sede legale la ASL n. 02 e non il Foro di Vasto, quale Foro alternativo, ove ha sede la Struttura.
2. Le parti si danno atto che, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo, non vi sono controversie pendenti e, ove ci fossero, l'Erogatore vi rinuncerà nel caso in cui il corrispettivo sia stato regolarmente pagato all'avente diritto.

**Art. 17– CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**  
**(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale, l'Erogatore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto medesimo, nonché quello di ogni altro atto allo stesso collegato o presupposto.

**Art. 18 – NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo contrattuale, trovano applicazione – in quanto compatibili ed applicabili – le disposizioni del codice civile, le disposizioni europee e nazionali in materia di appalti e concessioni di servizi, le norme finanziarie contabili e fiscali di carattere nazionale ad oggi vigenti e le ulteriori disposizioni regionali.

**Art. 19 – REGISTRAZIONE**

Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione, in caso d'uso ai sensi dell'art . 5 comma 2 del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, a cura della parte che ne abbia interesse.

**Art.20 – ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del presente accordo contrattuale presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.
2. L'Erogatore elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
\_\_\_\_\_
3. La ASL 2 – Lanciano-Vasto-Chieti elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [direzione.generale@pec.asl2abruzzo.it](mailto:direzione.generale@pec.asl2abruzzo.it)

*Letto, confermato e sottoscritto.*

Chieti, li \_\_\_\_\_

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

SANSTEFAR ABRUZZO SPA

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONI FINALI ED APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Le parti dichiarano espressamente e concordemente che tutte le pattuizioni cui al presente accordo contrattuale, sono state oggetto di trattative intercorse tra le stesse.

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.. dichiarano, inoltre, di approvare espressamente i seguenti articoli:

- Art. 3 - VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI
- Art. 5 - CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI
- Art.6 - ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- Art. 7 - OBBLIGHI DELL'EROGATORE
- Art. 8 - CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI
- Art.10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE
- Art. 11 – TARIFFE
- Art. 12 - CESSIONE DEI CREDITI
- Art. 13 - INCEDIBILITÀ ACCORDO CONTRATTUALE
- Art. 14 - RISOLUZIONE ACCORDO CONTRATTUALE
- Art. 16 – CONTROVERSIE
- Art. 17 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Chieti, lì \_\_\_\_\_

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

SANSTEFAR ABRUZZO SPA

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO A1**

**DICHIARAZIONI DA PRESENTARE AI FINI DEL CONTRATTO**

La SANSTEFAR Abruzzo SpA, con sede in Pescara, in Piazza Garibaldi 10-11 (P.I. - C.F. 02014620682), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ), il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede della Società, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

DICHIARA

1. di essere iscritto al R.E.A., al n. \_\_\_\_\_
2. che i dati anagrafici dei soggetti di tutti i soggetti che hanno la rappresentanza legale della Erogatore, sono i seguenti: .....
3. che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia, Del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio DI Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione;
4. che è in regola con gli obblighi di cui all'art. 9 L.12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'art. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, (ove applicabile);
5. ai sensi dell'art. 4, comma 7 L. n. 412/1991, che:
  - a. che i soci persona fisica che, in ultima istanza, possieda le quote o le azioni, della società, sono i seguenti .....
  - b. i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione, sono i seguenti.....
6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che nessun procedimento relativo è avviato nei suoi confronti ;
7. di aver / non aver presentato domanda di concordato preventivo;
8. che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, D.Lgs., n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) in capo al/ai soggetto/i che ha/hanno la rappresentanza legale dell'Erogatore;
9. che i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – deve essere eventualmente acquisita l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/20 sono i seguenti:.....
10. che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors ), questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti appartenenti alla Amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autoritativi ( nella forma di prescrizione e controllo) o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto e che non abbiano, all'interno dell'azienda committente, familiari esercitanti i medesimi poteri.